



---

Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO  
ALLEGATI**

**ASSEMBLEA**

614<sup>a</sup> seduta pubblica  
martedì 26 aprile 2016

Presidenza del vice presidente Calderoli

**INDICE GENERALE**

*RESOCONTO STENOGRAFICO . . . . .* Pag. 5-29

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) . . . . .* 31-56

## I N D I C E

## RESOCONTO STENOGRAFICO

**PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO** ..... Pag. 5

**SULLE RECENTI INDAGINI GIUDIZIARIE CHE HANNO COINVOLTO ESponentI DEL PARTITO DEMOCRATICO CAMPANO**

CATALFO (M5S) ..... 5, 6

## DISEGNI DI LEGGE

## Discussione:

**(54-B) AMATI ed altri. – Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):**

PRESIDENTE ..... 6, 7, 9 e *passim*  
 PALMA (FI-PdL XVII) ..... 7  
 CAPACCHIONE (PD), relatrice ..... 7  
 CANDIANI (LN-Aut) ..... 9, 10  
 ARRIGONI (LN-Aut) ..... 9  
 MALAN (FI-PdL XVII) ..... 10  
 MINEO (Misto-SI-SEL) ..... 12

Verifiche del numero legale ..... 10

**SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI**

PRESIDENTE ..... 14

## DISEGNI DI LEGGE

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 54-B:**

AMATI (PD) ..... Pag. 14  
 LO GIUDICE (PD) ..... 16  
 LIUZZI (CoR) ..... 18  
 STEFANI (LN-Aut) ..... 20  
 GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) ..... 21

**SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI**

PRESIDENTE ..... 24

## DISEGNI DI LEGGE

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 54-B:**

MORRA (M5S) ..... 24

**INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

URAS (Misto) ..... 26  
 CANDIANI (LN-Aut) ..... 27

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 27 APRILE 2016** ..... 28

## ALLEGATO B

**CONGEDI E MISSIONI** ..... 31

## COMMISSIONI PERMANENTI

Trasmissione di documenti ..... 31

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

Variazioni nella composizione ..... 32

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

**DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati . . . <i>Pag.</i>	32
Annunzio di presentazione . . . . .	32
Nuova assegnazione . . . . .	32
Presentazione del testo degli articoli . . . . .	33

**INDAGINI CONOSCITIVE**

Annunzio . . . . .	33
--------------------	----

**GOVERNO**

Trasmissione di atti e documenti . . . . .	33
--	----

**CORTE DEI CONTI**

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti . . . . .	34
--	----

**CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME**

Trasmissione di voti . . . . . <i>Pag.</i>	34
--	----

**PARLAMENTO EUROPEO**

Trasmissione di documenti . . . . .	35
-------------------------------------	----

**MOZIONI E INTERROGAZIONI**

Apposizione di nuove firme a mozioni e interrogazioni . . . . .	36
---	----

Mozioni . . . . .	37
-------------------	----

Interrogazioni . . . . .	44
--------------------------	----

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . . . .	55
---	----

Interrogazioni da svolgere in Commissione, nuova assegnazione . . . . .	55
---	----

<i>AVVISO DI RETTIFICA</i> . . . . .	56
--------------------------------------	----

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,34*).  
Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 21 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,36*).

### Sulle recenti indagini giudiziarie che hanno coinvolto esponenti del Partito Democratico campano

CATALFO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO (M5S). Signor Presidente, intervengo per portare a conoscenza di questa Assemblea fatti gravi avvenuti in provincia di Caserta e precisamente nel Comune di Santa Maria Capua Vetere. È uno scandalo che di nuovo coinvolge il Partito Democratico, in cui si ipotizzano reati gravi come corruzione, scambio di voto politico-mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, turbativa d'asta, falso ideologico e appalti illeciti. Lo scandalo, fra l'altro, è stato scoperto grazie a un'intercettazione telefonica, che proprio il Governo Renzi vuole fortemente limitare. (*Brusio*).

Chi è coinvolto in questo scandalo, signor Presidente, signori colleghi, che capisco bene non volete ascoltare perché duole all'orecchio ascoltare certe notizie? (*Applausi dal Gruppo M5S*). Il PD, coinvolto in questo scandalo, questa volta in Campania, ha propri esponenti indagati, tra i quali Stefano Graziano, consigliere regionale della Regione Campania, Presidente del PD campano ed ex consigliere del Governo Letta e del Governo Renzi. Tra gli arrestati vi è Biagio Di Muro, ex sindaco appoggiato dal PD quando si candidò.

Questi sono coloro che dovrebbero essere i nuovi senatori che comporranno il Senato della Repubblica così come voluto dal Governo Renzi, dalla ministra Boschi e dal senatore Verdini, con il suo Gruppo AL-A che ha votato questa riforma incostituzionale (consentitemi il termine). (*Applausi dal Gruppo M5S*).

È bene che i cittadini italiani sappiano tutti – e quindi che rimanga agli atti – ciò che sta avvenendo, e che questa Assemblea non faccia orecchie da mercante, come sempre fa, e si ponga davanti alle proprie responsabilità. Perché ricordo che questo è l'ennesimo scandalo, dopo Trivellopoli, che coinvolge, per l'ennesima volta, questo Governo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

#### **Discussione del disegno di legge:**

**(54-B) AMATI ed altri. – Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,39)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 54-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

La relatrice, senatrice Capacchione, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Palma, se il suo intervento è riferito all'argomento precedente, devo precisare che la senatrice Catalfo è un Capogruppo e ho dei dubbi che il suo intervento riguardasse l'ordine dei lavori.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, probabilmente la mia richiesta è superata. Vorrei solo sapere se era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. È fissato per domani alle ore 13.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice.

CAPACCHIONE, *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è noto il disegno di legge in esame, che riportiamo per la terza volta in quest'Aula, trae origine dalla necessità di arginare i comportamenti volti alla denigrazione a sfondo razziale, unitamente, talvolta, alla negazione tendenziosa di fatti storici riconosciuti. Esso pertanto è volto alla modifica dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 654 del 1975, con la quale è stata ratificata la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, introducendo il reato di negazionismo, cioè il divieto di porre in essere attività di apologia, negazione o minimizzazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, ovvero di propaganda, di superiorità o odio razziale o incitamento a commettere reati di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, giunge quindi in terza lettura davanti a quest'Assemblea. È pertanto necessario dare conto del fatto che l'*iter* parlamentare del testo in esame è stato molto articolato e per certi versi complesso, presso entrambi i rami del Parlamento, ciò a dimostrazione della difficoltà di un intervento normativo in una materia così delicata che sfiora diritti costituzionalmente garantiti, come le libertà di espressione e di opinione.

In particolare, i lavori preparatori hanno evidenziato perplessità e criticità rispetto a quello che spesso viene appunto indicato come un reato di opinione che potrebbe limitare gli ambiti della ricerca storica o anche della libera espressione di un pensiero, sia pur odioso e repellente. Ricordo a quest'Assemblea che in prima lettura il Senato, con un'ampia convergenza tra maggioranza e opposizione, era giunto all'approvazione di un testo che qualificava come pubblica l'istigazione, prevista dalle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, rispondendo all'esigenza di circoscrivere la fattispecie aggravata di negazionismo alle

condotte che implicassero il pericolo concreto di determinare atti di discriminazione o di crimini violenti, senza incorrere nel rischio di incidere sulla libera manifestazione del pensiero. Inoltre il Senato, modificando l'articolo 414 del codice penale, cioè l'istigazione a commettere dei reati, aveva previsto, al comma 2 dell'articolo unico del testo approvato, la riduzione del massimo di pena da cinque a tre anni per il reato di istigazione a commettere un delitto. In ragione dell'inopportunità di punire la negazione di fatti di genocidio con la stessa pena prevista per l'apologia, si era ritenuto d'intervenire sull'articolo 414 del codice penale anziché sulla cosiddetta legge Mancino.

Ebbene, la Camera dei deputati ha soppresso le lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo unico e ha soppresso anche il comma 2, che modificava l'articolo 414 del codice penale; inoltre, ha aggiunto il capoverso *3-bis*, in base al quale, per la definizione dell'aggravante della pena per i fatti di negazionismo relativi ai crimini di genocidio, ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra, si deve tener conto «dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».

Tuttavia la Commissione, nell'ambito di un clima di condivisione tra tutte le forze politiche, ha ritenuto opportuno modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati, reintroducendo, per una parte, il testo già approvato dal Senato in prima lettura. La Commissione, infatti, ha ribadito la scelta di qualificare come pubblica l'istigazione di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, al fine di poter circoscrivere il reato di negazionismo alle condotte che implicano il pericolo concreto di atti di discriminazione e, dunque, al fine di evitare il rischio di criminalizzare atti che possono essere espressione di libera manifestazione del pensiero.

Quanto poi al riferimento a «i fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro», il dibattito in Commissione ha rilevato la forte ambiguità di tale formulazione, non tanto in ordine all'applicabilità dell'aggravante a fatti accertati in sentenze passate in giudicato, quanto per la difficoltà di ancorare tale applicabilità all'accertamento di fatti da parte di atti di organismi internazionali o sovranazionali dei quali l'Italia è componente. Anche sotto questo profilo, si è verificata un'ampia convergenza dei Gruppi parlamentari presenti in Commissione per ripristinare il testo approvato in prima lettura dal Senato.

Quanto, poi, alla modifica all'articolo 414 del codice penale sulla riduzione della pena da cinque a tre anni, che pure era stata prevista dal Senato in prima lettura, la Commissione, alla fine, dopo un complesso ed articolato dibattito, ha deciso a maggioranza, di mantenere la soppressione votata dalla Camera dei deputati. Ricordo che l'altro ramo del Parlamento avevo soppresso la modifica di cui all'articolo 414, primo comma, del codice penale, per evitare una distonia sistemica con la

pena prevista al comma 4 del citato articolo 414 per i reati di terrorismo. In Commissione quindi, era stato proposto un emendamento (l'emendamento 1.23, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori) che riformulava l'articolo 414 nel senso di dare coerenza al rapporto tra la fattispecie generale di pubblica istigazione, di cui al primo comma dell'articolo 414 del codice penale, e quella di cui al successivo quarto comma. Su tale emendamento mi sono rimessa alla Commissione, mentre il Governo ha invitato i proponenti al ritiro in vista di una più approfondita riflessione per questa Assemblea. I proponenti non hanno accolto tale invito e, con il parere contrario del Governo, tale emendamento è stato respinto. Infatti il Governo ha ravvisato che la riduzione di pena ivi prevista non appariva in sintonia con le previsioni edittali di pena per le fattispecie speciali di cui all'articolo 414-*bis* (istigazione a reati di pedofilia) e di cui all'articolo 415-*bis* del codice penale, entrambe punite, a fronte di una condotta di pubblica istigazione, con la reclusione nel massimo pari a cinque anni.

Auspico che su questo punto l'Assemblea possa svolgere una meditata riflessione per giungere, alla fine, all'approvazione di un testo il più possibile condiviso. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, la relazione è stata esaustiva e importante, ma è altrettanto corretto ricordare all'Assemblea che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per domani alle ore 13. Mi domando allora come si possa procedere alla discussione generale senza conoscere gli emendamenti che vengono presentati. Ragione per cui, signor Presidente, le chiedo di sospendere l'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione sospensiva avanzata potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, dissento dalla proposta del mio collega Candiani e ritengo opportuno che l'Assemblea prosegua la discussione generale del provvedimento incardinato.

PRESIDENTE. La prendo come una dichiarazione di voto in dissenso. *(Ilarità)*.

ESPOSITO Stefano *(PD)*. Sono il gatto e la volpe!

PRESIDENTE. Colleghi, la questione sospensiva non è come la proposta di inversione dell'ordine del giorno o di votazione per parti separate: anche se non c'è chi si dichiara contrario, dobbiamo votarla comunque.

Passiamo quindi alla votazione della questione sospensiva.

### Verifica del numero legale

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, dovendosi procedere ad una votazione le chiedo di verificare preliminarmente il numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale. *(Commenti dal Gruppo PD).*

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 54-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dal senatore Candiani.

**Non è approvata.**

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, siamo al secondo passaggio in Aula per questo provvedimento, a causa delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, modifiche che bene ha fatto la Commissione giustizia, che ringrazio per il lavoro svolto, a eliminare, in gran parte, dal testo, ritornando a un aspetto molto più specifico e non atto a dare luogo a interpretazioni di questa norma, quando sarà legge, in senso opposto a quello voluto dai proponenti, dei quali mi onoro di far parte.

Credo sia importante esaminare il provvedimento, in generale e in particolare in questi giorni, con una lettura che speriamo definitiva. Auspichiamo che l'altro ramo del Parlamento accetti l'introduzione dell'aggravante specifica per coloro, come dice il testo, che negano in tutto o in parte la Shoah o altri crimini di genocidio, come riconosciuti dalla Corte penale internazionale, e quindi per un numero limitatissimo di casi. Sono passati settantun'anni dall'epilogo di quei fatti, dei pochissimi sopravvis-

suti ai campi di sterminio alcuni sono ancora con noi ed è bene mettere per iscritto nella nostra legge che quelle cose sono avvenute e che, al di là di una speculazione storica, che è sempre legittima anche quando demenziale, non è ammissibile e dunque è reato usare la negazione dello sterminio degli ebrei durante la Seconda guerra mondiale sotto il regime nazista e altri regimi che collaborarono, tra i quali purtroppo quello che c'era nel nostro Paese, allo scopo di istigare all'odio.

Si tratta di un disegno di legge estremamente equilibrato, che addirittura prevedeva la riduzione della pena per il reato in generale di istigazione all'odio. Opportunamente si è reinserto – la Camera l'aveva tolto, ma la Commissione giustizia l'ha nuovamente inserito – il requisito che tale istigazione, nel caso che interessa questa legge, con l'inclusione della negazione della Shoah, avvenga pubblicamente. La specifica è introdotta per evitare applicazioni grottesche di questa norma.

Perché ho detto che l'esame del disegno di legge è particolarmente importante in questo periodo? Perché c'è un aspetto storico. Quella generazione ormai, in gran parte, ci ha lasciati, ma la memoria deve durare e quando si dice «mai più!», in particolare il 27 gennaio, che è il giorno della memoria che ricorda quei fatti, bisogna essere conseguenti. Ed è particolarmente importante che questo esame avvenga in questo periodo, in cui indubbiamente in Europa assistiamo ad un rinascere – sebbene mai morto – antiebraismo o antisemitismo. Sono migliaia gli episodi di profanazione di tombe nei cimiteri ebraici e ci sono episodi sconcertanti.

Utilizzerò il minor numero di parole possibili per citare quanto avvenuto in una giornata come quella di ieri, che dovrebbe unire gli italiani al di là del fatto che, come sappiamo bene, ricorda la fine di una guerra civile, dove alcuni italiani si schierarono da una parte e altri dall'altra. Ebbene, alcune celebrazioni i cui protagonisti sono i vincitori della guerra di liberazione, ovvero i membri della Resistenza, coloro che li aiutarono e – anche se parecchio dimenticati e messi da parte – quei 300.000 caduti di Paesi come Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, India, Francia e tanti altri, che sono venuti a combattere nel nostro Paese, è stata esclusa la brigata ebraica, che combatté eroicamente a fianco delle truppe alleate, subendo anche pesanti perdite. Che siano stati esclusi dalle celebrazioni del 25 aprile i rappresentanti di questo reparto glorioso ed eroico, che ha combattuto per la libertà di tutti gli italiani, è veramente un'onta senza fine che ricade su coloro che hanno perpetrato tale esclusione. È bene, dunque, che una legge lo ribadisca a chiare lettere: l'orrore di Auschwitz e dei tanti altri campi di sterminio, l'orrore che è avvenuto anche nel nostro Paese, nella nostra città, quell'orrore è stato e non può essere negato, e negarlo è un atto di violenza in sé. Questo è il giudizio morale. Il giudizio che questa legge dà dal punto di vista penale è che se poi questa negazione viene usata per istigazione all'odio è anche reato.

In quest'Aula – certo, era un Senato estremamente diverso da quello di oggi, sotto ogni aspetto – e poi in quella della Camera furono approvate le leggi razziali, da molti giustamente definite leggi razziste (che sarebbe il termine più proprio), ed è pertanto molto appropriato che in queste

stesse Aule si sancisca che quell'orrore è inaccettabile e che quell'orrore è stato e negarlo è inaccettabile. Lo dobbiamo per la verità storica, lo dobbiamo ai sopravvissuti, lo dobbiamo alla memoria dei tanti, dei milioni che furono uccisi e lo dobbiamo ai tanti che lottarono perché ciò non avvenisse mai più, italiani e non.

Credo che davvero stiamo facendo un passo importante e personalmente spero che il lavoro fatto in Commissione venga, se possibile, migliorato e comunque confermato in Assemblea, attraverso l'approvazione di un testo equilibrato, e conto di chiedere ai colleghi dell'altro ramo del Parlamento di confermare il testo che sarà approvato qui, in modo che nel giro di poche settimane sia finalmente legge. Credo che tutti coloro che hanno a cuore questo provvedimento debbano impegnarsi ad agire in tal senso.

Si tratta di un percorso lungo, iniziato già nella scorsa legislatura. È un disegno di legge che porta le firme dei rappresentanti di tanti Gruppi e mi piace ricordare che nella scorsa legislatura il terzo firmatario fu la senatrice Rita Levi Montalcini, che quei fatti visse come testimone diretta, in quanto ebrea, fu esclusa da ogni possibile attività nel nostro Paese, insieme a tanti altri. Anche in memoria della nostra collega scomparsa, credo stiamo facendo un passo importante che spero avrà buon frutto e rapidamente. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mineo. Ne ha facoltà.

MINEO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, vorrei spiegare brevemente in quale contesto si inseriscono la valutazione e l'approvazione di questa legge. Il primo aspetto che vorrei evidenziare è che il guaio di questo disegno di legge è che è stato etichettato dai giornalisti e dai giornali come un provvedimento sul «reato di negazionismo». Questo naturalmente suscita un problema: esiste uno specifico reato commesso da chiunque neghi la Shoah?

Se così fosse, se questo fosse il contenuto del disegno di legge, avrei molte difficoltà a votarlo perché un signore, o uno studioso, che dica che non è vero che c'è stato lo sterminio degli ebrei, ma anche di molti Rom e di tanti comunisti, da parte dei nazisti è un cretino, è un signore che dice una evidente bugia e va trattato con riprovazione, anche con ironia e con scherno, ma non deve finire davanti ad un tribunale, secondo me.

Il disegno di legge al nostro esame, però, non dice questo. Esso si propone semplicemente di introdurre un'aggravante a reati già esistenti nel caso ci si riferisca a questo orrore assoluto, che è stato la Shoah. Ha un senso che il legislatore approvi un provvedimento come questo, innanzi tutto perché significa affermare che lo Stato italiano ha un'opinione anche storica su quel fatto che interroga tutte le nostre coscienze: c'è stato, è vero, è così, l'orrore è vissuto e si è dipanato nella nostra bella Europa, nella terra dei diritti. In secondo luogo, perché tale aggravante può servire per contrastare specifici reati. Qui si parla di istigazione a commettere reati contro l'umanità, non si parla di sostenere delle corbel-

lerie. Chiunque sostenga corbellerie può essere criticato ma non portato in tribunale, chi invece sta istigando a commettere gravissimi reati può e deve essere portato in tribunale. Questa è la prima cosa da dire.

La seconda considerazione che vorrei svolgere riprende quanto detto dal collega Malan ed è che noi dobbiamo dare un segno anche perché il rumore che viene dalle corbellerie che si sentono è assordante. Anch'io, come il senatore Malan mi sono indignato quando ho visto che ancora, questo 25 aprile, ci sono stati dei gruppi che hanno voluto tenere la Brigata ebraica fuori dalle manifestazioni che ricordavano la Resistenza. Questa è una prova di bestialità: è un fatto che nei campi di concentramento nazisti c'erano italiani ebrei, c'erano italiani comunisti, c'erano dei rom e che il nazismo si proponesse lo sterminio degli ebrei. Sono quindi vittime e già solo per questo avrebbero diritto ad essere presenti in prima fila nelle manifestazioni per il 25 aprile. Ma non è solo questo, perché alcuni ebrei, come alcuni cattolici e alcuni comunisti, hanno rischiato la vita per un futuro diverso della Repubblica, combattendo una guerra civile che non è stata facile da combattere e che è costata un prezzo anche personale e compiendo uno sforzo finale, intorno al 25 aprile, affinché le città italiane fossero liberate anche solo un giorno prima dagli italiani e non dagli alleati. Gli alleati avevano tutto il titolo per liberarle, ma la liberazione di Milano, di Torino o di Genova da parte degli italiani aveva un valore simbolico di grandissima importanza. Questo è il secondo motivo fondamentale per chiedere alla Brigata ebraica di far parte delle manifestazioni per il 25 aprile, di accoglierli come italiani, come fratelli e come resistenti.

Naturalmente, qual è la logica di questo tentativo di espulsione? È una logica di tipo sostanzialista, esattamente come quella che vuol punire le idee e non l'istigazione a delinquere che invece va punita. Secondo tale logica, siccome gli ebrei di oggi condividono o si presume che condividano la politica di Israele, che è criticata da molti (anche dall'ONU, per esempio, che non riconosce l'annessione dei territori occupati mentre Israele, ovviamente, la riconosce), allora noi ce la prendiamo con gli ebrei. È una posizione assolutamente inconcepibile: chiunque oggi pensi che si possa organizzare l'odio contro un popolo, contro una razza è fuori dalla grazia di Dio e va fortemente contestato. Anche da questo punto di vista, approvare una legge è un modesto segnale, ma è un segnale importante.

Infine – ho finito, signor Presidente, e la ringrazio del tempo che mi viene concesso – c'è una semplice parola che è stata introdotta in Commissione, con un emendamento che era stato soppresso dalla Camera e che spero proprio rimanga nella legge: «pubblicamente». Così, come ho detto che è importante non far diventare reato le opinioni, per quanto folli, ma solo l'istigazione a delinquere, che è un'altra cosa, è fondamentale che questa venga commessa pubblicamente. Lo spiego in modo molto semplice: se un individuo mi dice una follia, come: «Vorrei che ti spezzassero le gambe», non penso che ciò possa essere perseguito, mentre se lo dice pubblicamente e qualcuno lo fa, allora è diverso. Anche questa è una garanzia di serietà da parte del Senato della Repubblica. Come il senatore

Malan, spero anch'io che finalmente la Camera non debba aggiungere un'altra volta il suo segno e che finalmente questa legge possa venire alla luce. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Salutiamo studenti e docenti del Liceo linguistico e delle scienze umane «Giovanni Pascoli» di Massa, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 54-B (ore 17,06)**

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Amati. Ne ha facoltà.

AMATI (PD). Signor Presidente, nel libro «Sonderkommando Auschwitz», Shlomo Venezia scrive: «Tutto mi riporta al campo. Qualunque cosa faccia, qualunque cosa veda, il mio spirito torna sempre nello stesso posto... Non si esce mai, per davvero, dal Crematorio». Il Sonderkommando era una squadra speciale, selezionata tra i deportati, con l'incarico di far funzionare la spietata e metodica macchina di sterminio nazista.

La moglie di Shlomo mi ha raccontato che suo marito aveva mantenuto anche con lei il riserbo sull'orrore subito, finché il riaffiorare di quei simboli, di quelle parole d'ordine, di quelle idee che avevano generato il mostro dello sterminio nazista fece sì che, nel 1992, decidesse, come altri sopravvissuti, che la sua testimonianza poteva e doveva essere un forte antidoto ad ogni follia negazionista.

Vorrei dare un piccolo contributo a questo dibattito anche leggendo un breve brano del suo libro: «Dopo che il gas era stato versato, passavano dieci o dodici minuti e non si sentiva più un rumore, più anima viva. (...) Io avevo il compito di tagliare i capelli alle donne. (...) Servivano soprattutto le trecce, facili da tagliare e da trasportare. (...) Dopo il taglio dei capelli e l'estrazione dei denti d'oro, due persone venivano a prendere i corpi per metterli sul montacarichi che li portava al piano terra dell'edificio, verso i forni crematori. (...) I corpi erano tirati fuori e deposti davanti ai forni, due a due. Davanti a ogni muffola tre uomini si occupavano di infornare i cadaveri. I corpi erano deposti su una specie di barella, uno per la testa e uno per i piedi. Due uomini, ai lati della barella, la sollevavano con l'aiuto di un lungo pezzo di legno inserito dal di sotto. Il terzo uomo, di fronte al forno, impugnava i manici e infornava la barella. Doveva fare scivolare i corpi e riprenderla velocemente, prima che il ferro si scaldasse troppo. Gli uomini del Sonderkommando avevano preso l'abitudine di versare dell'acqua sulla barella prima di disporvi i corpi, per evitare che si incollassero al ferro incandescente, altrimenti il lavoro diventava ancora più difficile: bisognava staccare i corpi con una

forca e dei pezzi di pelle rimanevano attaccati». Se perdevano tempo sarebbero stati puniti.

Certo non possiamo consentire che qualcuno possa negare o banalizzare testimonianze come quella di Shlomo.

Sono passati ormai cinque anni da quando ho presentato il primo disegno di legge sul negazionismo, un atto che allora portava – come ha ricordato poc'anzi il collega Malan – come terza firma quella di Rita Levi Montalcini. Ricordo con rammarico che quando, nella difficoltà di far comprendere il valore simbolico di questa norma, facevo notare il peso oggettivo della sua adesione, l'ultimo atto da lei sottoscritto prima della sua morte, purtroppo qualcuno commentava: «Certo, è ebrea». In quel momento, anche qui, c'era chi non riconosceva più la senatrice a vita, il premio Nobel, e vedeva la donna ebrea.

Ho deciso oggi di rendere pubblica questa triste circostanza, perché forse in essa si racchiude la verità dei ritardi di questi anni; troppo tempo per portare a compimento un atto semplice, che dà seguito, peraltro, agli impegni presi dal nostro Paese, a partire dalla legge n. 211 del 2000 per l'istituzione del Giorno della memoria, fino all'obbligo al quale ci richiama l'Unione europea dal 2008, con la decisione quadro sul contrasto a talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia attraverso il ricorso agli strumenti del diritto penale. Si tratta di un atto vincolante, in base al quale gli Stati membri hanno l'obbligo di punire l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, nonché dei crimini definiti dall'articolo 6 dello Statuto del Tribunale di Norimberga. Tale obbligo è stato recepito, proprio in questi termini, dal disegno di legge che stiamo discutendo.

Paesi come la Francia, la Germania, la Polonia, l'Austria, la Svizzera, il Belgio e i Paesi Bassi già dispongono di norme che identificano il negazionismo come un reato e non possiamo certo dire che questi siano Paesi in cui non esiste libertà d'opinione. Crescono, intanto, preoccupanti organizzazioni neonaziste, come Alba Dorata in Grecia, si rafforza l'estrema destra xenofoba in Ungheria e – come credo sappiamo tutti – in Austria. Proliferano su Internet inaccettabili siti antisemiti e xenofobi, dove si è perfino brindato alla morte di Shlomo Venezia, testimone diretto dello sterminio ad Auschwitz.

Ieri era il 25 aprile e nelle nostre piazze, ancora una volta, si sono sentite parole dal cuore e parole di circostanza, ricordando chi, nel sacrificio, ha consentito la nascita della democrazia e della Repubblica. Trovo grave che, ancora oggi, in quei cortei ci sia chi contesta la presenza della brigata ebraica, o che questa venga insultata, come è successo nel corteo di Milano. La storia terribile e gloriosa di chi in quegli anni ha combattuto la dittatura in Italia e il nazismo non si discute.

Mi auguro, dunque, che oggi, finalmente, si riesca ad approvare questa norma: un piccolo passo di riparazione del Parlamento italiano che votò nel 1938 le leggi razziste, un atto di contrasto concreto ai fenomeni

di razzismo, xenofobia e antisemitismo e un necessario adeguamento, anche se con grande ritardo, alla decisione quadro dell'Unione europea, affinché simili eventi non possano mai più accadere. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Serra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE (*PD*). Signor Presidente, siamo arrivati alla terza lettura, considerando anche quella della Camera dei deputati, di un provvedimento che ha coinvolto questa Assemblea in una discussione interessante, svolta su vari fronti, e non solo relativamente al tema in sé del negazionismo, ma anche a proposito di come inquadrare il tema della punibilità di un atto considerato odioso, distinguendo, allo stesso tempo, l'espressione di una posizione, di un principio, di un convincimento e di un'opinione, per quanto esecrabile e nefanda, da un'azione che possa essere considerata come un reato, da punire con la sanzione penale.

Quella che abbiamo svolto in Assemblea lo scorso anno è stata una discussione interessante, proprio perché ci ha consentito di mettere a fuoco una tale differenza. Si è affrontato, infatti, il tema – sollevato giustamente dentro e fuori dalle Assemblee parlamentari – di una modalità di intervento normativo che tenesse nella massima considerazione l'autonomia della ricerca storica e quindi la possibilità, per chi si occupa di questi fatti dal punto di vista professionale, o comunque da storiografo, di non vedere condizionata e limitata la propria libertà di ricerca o di espressione delle proprie opinioni storiografiche da un provvedimento legislativo che introduce una sanzione penale. Era un'osservazione legittima, giusta e condivisibile perché segnalava il rischio che la nostra azione, volta a punire il negazionismo come un reato configurato a partire dalle sue conseguenze, potesse invece sconfinare nel campo della libertà di opinione.

A mio giudizio, abbiamo risolto bene questo problema, evitando di definire il negazionismo come un reato in sé. Abbiamo ritenuto che l'espressione di una posizione, per quanto sbagliata, antistorica, antiscientifica e nefanda dal punto di vista della minimizzazione o negazione di crimini feroci contro l'umanità o intere popolazioni, non venga confinata nel campo della punibilità. Abbiamo invece ritenuto di intervenire, di fatto, sulla cosiddetta legge Reale del 1975 (poi legge Mancino), che punisce gli atti di razzismo e xenofobia, considerando la posizione negazionista come un elemento aggravante solo nel caso in cui si verifichi quella fattispecie di reato prevista dall'articolo 3, ossia una posizione negazionista che abbia come conseguenza l'istigazione alla discriminazione, all'odio o alla violenza.

Quindi, non viene punita in alcun modo l'espressione di una posizione negazionista di un genocidio, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità; la posizione viene punita solo laddove e in quanto produca degli effetti quali quelli previsti dalla cosiddetta legge Mancino. Mi sembra che questa sia una soluzione non al ribasso, la quali, anzi, ci ha con-

sentito di mettere meglio a fuoco il tema. Abbiamo, infatti, la necessità di rispondere a un impegno internazionale – mi riferisco alla già citata decisione quadro del Consiglio d'Europa del 2008 in tema di lotta al razzismo e alla xenofobia – con cui si è chiesto agli Stati membri del Consiglio d'Europa di intervenire con l'adozione di misure normative adatte a punire l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale e dei crimini di cui all'articolo 6 dello Statuto del Tribunale internazionale militare, adottato con l'Accordo di Londra dell'8 agosto 1945, sui crimini nazifascisti.

Il testo che abbiamo approvato è tornato dalla Camera dei deputati con alcune modifiche. La prima modifica di rilievo elimina l'intervento che avevamo operato sulla cosiddetta legge Reale attraverso l'inserimento della parola «pubblicamente» al comma 1, lettere *a)* e *b)* dell'articolo 3, dove si parla di istigazione alla discriminazione, alla violenza e all'odio razziale. Il ragionamento compiuto dalla Camera dei deputati è stato volto a trovare un equilibrio tra il reato di istigazione previsto dalla cosiddetta legge Mancino e il più generale articolo 414 del codice penale, che prevede il reato di istigazione a delinquere. Noi avevamo inserito il termine «pubblicamente» come elemento importante di quel contesto che ho cercato di descrivere prima. Mi riferisco alla necessità che l'atto negazionista che andiamo a sanzionare sia volto a produrre risultati concreti, ossia reati e atti effettivi in termini di discriminazione, odio e violenza. E, quindi, abbiamo identificato nella dimensione pubblica una garanzia affinché ciò avvenisse. La Camera ha ritenuto per l'appunto di eliminare questa parola.

Io mi auguro – siamo ancora in fase di presentazione degli emendamenti – che il Senato trovi la soluzione adatta per rispettare quel principio. Noi dobbiamo trovare, una volta per tutte, la strada che ci consenta di punire quegli atti di odio, violenza e discriminazione commessi nei confronti di gruppi sociali fatti particolare oggetto di stigmatizzazione sociale, senza sconfinare nella libertà di espressione e garantendo tale libertà a tutti, persino a chi abbia da esprimere delle posizioni assolutamente non condivisibili, che ci appaiono spregevoli ed esecrabili. Dobbiamo accettare il fatto che il principio della libertà di opinione consente di esprimere anche quelle posizioni, finché non siano volte a produrre effetti concreti. Dobbiamo trovare questa strada e il termine «pubblicamente» ci aiuta in detta direzione, perché ci aiuta a definire bene i due rami di azione. Non possiamo rischiare che, nel nostro Paese, delle persone vengano punite semplicemente per l'espressione di una loro libera opinione, ma non dobbiamo rischiare neanche l'opposto, e cioè che discorsi che incitano all'odio, alla violenza o alla discriminazione e siano in grado di produrre fenomeni di questo genere rimangano senza una risposta e vengano intesi nel loro carattere neutro.

La decisione quadro del Consiglio d'Europa che citavo prima, che addirittura parla – noi non ci siamo avventurati fino a quel punto – di san-

zione la minimizzazione dei reati di genocidio, dei crimini di guerra o dei crimini contro l'umanità, sta nella linea e nel solco tracciati dal diritto comunitario e dalla stessa Corte europea dei diritti umani, che ha come suo obiettivo garantire i diritti di ogni individuo, fra cui il diritto alla libera espressione delle proprie opinioni: non tutte le espressioni di pensiero possono essere considerate libere opinioni e va stabilito il giusto confine fra la libertà di opinione e la produzione di un danno sociale, a partire anche dalla semplice espressione delle proprie opinioni e parole.

È un compito molto difficile. Credo che l'equilibrio trovato lo scorso anno in quest'Aula fosse accettabile. Mi auguro che il testo che verrà fuori nei prossimi giorni in quest'Aula vada nella direzione giusta, e cioè nella direzione di fornire, non solo rispetto a questo specifico progetto di legge, ma in generale rispetto alla discussione pubblica del nostro Paese, un contributo importante. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

LIUZZI (*CoR*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo qui oggi per affrontare in seconda lettura il disegno di legge n. 54-C, il quale, per la delicatezza del suo oggetto e delle sensibilità storiche che va a tutelare, è stato caratterizzato da un *iter* ponderato e attento, nonché da una revisione complessiva, nel corso dell'esame, dell'approccio nell'affrontare il fenomeno del negazionismo. Infatti, rispetto al primo testo della Commissione giustizia, che introduceva nell'articolo 414 del codice penale un autonomo reato di negazionismo, la nuova formulazione, approvata in prima lettura dal Senato l'11 febbraio 2015, aveva inteso ovviare alle criticità emerse nel corso del dibattito sul rischio di introdurre un mero reato di opinione e, d'altro canto, alla necessità di elaborare un testo in grado di contemperare le esigenze poste dalle fonti internazionali ed europee in materia di contrasto del negazionismo con quelle della tutela della libertà di espressione del pensiero, di cui si fa garante l'articolo 21 della nostra Costituzione.

Tuttavia, come sempre più spesso avviene, anche in questo caso è accaduto che un disegno di legge approvato dalla maggioranza in Senato è stato modificato dalla medesima maggioranza presso l'altro ramo del Parlamento; e per di più, modificato in maniera incisiva, data l'eliminazione della modifica dell'articolo 414 del codice penale e delle modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

Ciò probabilmente è cartina di tornasole su quanto sosteniamo da tempo sulla tenuta complessiva di questa maggioranza e sulla qualità della sua attività legislativa. Eppure, la scelta del Senato di qualificare come pubblica l'istigazione, prevista dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, rispondeva all'esigenza di circoscrivere la fattispecie aggravata di negazionismo alle condotte che implicassero il pericolo concreto di determinare atti di discriminazione ovvero crimini

violenti, senza incorrere nel rischio di incidere sulla libera manifestazione del pensiero.

A causa delle perplessità suscitate da queste modifiche, emerse nel corso dell'esame, i membri della Commissione giustizia del Senato e, *in primis*, la relatrice hanno convenuto che il testo licenziato in prima lettura fosse più corretto, cosa che ha portato al recepimento delle proposte emendative, comprese quelle del Gruppo dei Conservatori e Riformisti, che ripristinano quasi *in toto* i contenuti del testo trattato al Senato. È evidente, quindi, che non perverremo oggi all'approvazione definitiva di questo disegno di legge.

Sul negazionismo anche il nostro Paese dovrebbe assumere una posizione netta, così come hanno fatto gli altri Stati europei. Il fenomeno del negazionismo si è manifestato con portata e in misura diversa a seconda dei Paesi europei e, attualmente, è punito espressamente in Germania, Francia, Austria, Belgio, Spagna, Portogallo e Svizzera.

Pertanto, così come in molte altre situazioni che si sono verificate nel corso di questo Governo, sarebbe opportuno decidere definitivamente se si vuole agire affidando a una norma la disciplina della questione, e in tal caso farlo al più presto, in maniera compatta e decisa; oppure se non si voglia affrontare il problema da un'altra prospettiva, eminentemente culturale. Come scrisse Timothy Garton Ash, saggista e docente dell'università di Oxford: «La negazione dell'Olocausto va combattuta nelle scuole, nelle università, sui nostri *media*, non nelle stazioni di polizia e in tribunale».

Il negazionismo è una vergogna ed è un orrore da contrastare sempre, compiendo tutti gli sforzi possibili per far vivere e per trasmettere la memoria della Shoah; lo è tanto di più oggi, di fronte all'intreccio sempre più temibile e talvolta sanguinoso tra i vecchi e mai sopiti germi di antisemitismo e inediti fenomeni di odio globale, a cominciare dall'islamismo radicale. È emblematica la sciocca reazione di una frangia dell'antagonismo ieri, 25 aprile, a Milano, durante il passaggio della brigata ebraica.

Da questo punto di vista, sembra mortificante per le coscienze libere e democratiche che, per affermare una verità di assoluta evidenza, cioè il carattere raccapricciante, odioso e unico della Shoah, sia necessario ricorrere a una norma di legge. Inoltre, stabilire legislativamente una verità storica di Stato rischia di offrire un alibi all'incapacità che abbiamo tutti come corpo sociale, costituito dalla scuola, dal sistema educativo, dalla famiglia e dalla società civile, di contrastare il negazionismo sull'unico terreno appropriato: il terreno dell'educazione, dell'informazione, della divulgazione culturale.

Educazione, corretta informazione e studio della storia dovrebbero, pertanto, costituire gli anticorpi per contrastare quella scellerata scelta di una parte dell'umanità di negare il crimine più efferato che mente umana abbia concepito: la distruzione di massa di sei milioni di ebrei.

Pertanto, avendo preso coscienza di questi due diversi e possibili approcci (quello legale e quello educativo) in una difficile mediazione individuale e collettiva delle esperienze e delle sensibilità culturali e politiche, se il più efficace per il nostro Paese appare essere quello in cui prevale

l'aspetto punitivo e sanzionatorio più che educativo, il Gruppo dei Conservatori e Riformisti voterà in favore di uno strumento che è comunque portatore di una memoria storica che deve essere sempre tutelata, in quanto espressione di una irrinunciabile religione civile che tanto ci insegna, tanto ci esorta, tanto ci impone responsabilmente di ricordare. (*Applausi dal Gruppo CoR*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, in questa sede vorrei innanzitutto rilevare una grossa problematica riguardante il testo in esame.

Più di una volta abbiamo riscontrato delle diversità di opinioni tra il Senato e la Camera. Ma mai come in questa occasione si è vista una ferma antitesi tra l'esito dell'elaborazione fatta al Senato e quella fatta alla Camera. Come potete ben vedere, infatti, il testo proposto dalla Commissione non fa altro che riprendere il testo originario votato da quest'Assemblea, eliminando quasi completamente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Io penso che questo sia un passaggio importante, perché per un verso dichiara la difficoltà di prevedere una norma comunque difficile, ma di sicuro evidenzia un grosso problema di natura politica. A questo punto il prevedere o meno questa forma di reato o di aggravante del reato – come si vuole precisare – sta diventando un problema politico. Mi chiedo se lo si voglia davvero, perché fino a prova contraria alla Camera e al Senato dovrebbe esserci la stessa maggioranza, o quantomeno dovrebbe essere composta dagli stessi partiti. Pertanto, si evidenzia come probabilmente questa norma non sia così necessaria.

All'inizio, quando due anni fa se ne parlò in quest'Aula, sembrava quasi che fosse da varare assolutamente all'unanimità, che non ci fosse alcun problema; poi, se ben ricordate, è sorto un ampio dibattito che, in realtà, ha posto tutti noi di fronte a questioni non da poco. Un conto è, infatti, delimitare la fattispecie di reato; un altro è prevedere un crimine costituito dalla negazione di un crimine.

Il problema del negazionismo – già dal nome stesso si evince che i suffissi «-ismi» indicano sempre delle ideologie – è che ci troviamo di fronte al fatto che negare un fatto storico significa forse mettere in discussione un'opinione su quello stesso fatto storico. La ricerca storica non è mai conclusa e passa anche attraverso delle negazioni. Al riguardo, posso ricordare uno dei grandi fenomeni di strabismo storico. Nel testo si parla della Shoah, dell'Olocausto, ma ci sono stati anche altri grandi crimini di guerra: ricordiamo in particolare le foibe. Occorre pensare a quanto sia difficile ricostruire la storia, perché farlo significa ricostruire noi stessi: noi siamo fatti di storia e il nostro futuro dipende dalla nostra storia. È quindi vero che, per certi versi, negare è una menzogna, ma chi dice che la menzogna debba necessariamente diventare reato?

Parlando dei grandi errori in cui sono incorsi la storia, o l'esame della storia, o la storiografia o piuttosto la politica applicata alla storia, ricordo le parole dello stesso presidente Napolitano nel Giorno del ricordo

del 2007, che sono le seguenti: «(...) assumendoci la responsabilità di aver negato o teso ad ignorare la verità per pregiudiziali ideologiche e cecità politica», che pronunciò riferendosi al dramma del popolo giuliano-dalmata, che è stata una tragedia «rimossa per calcoli diplomatici e convenienze internazionali». E questo era il tema delle foibe, negato per una questione politica.

Ora ci troviamo a parlare di un'ipotesi che, tra l'altro, va a inserirsi in una legge già di per sé equivoca, che ha creato non pochi dubbi di costituzionalità. È infatti vero che la legge Mancino è una legge particolare, perché vorrei vedere quanto difficile possa essere interpretare la norma anche per un magistrato o per lo stesso soggetto che commette il reato: che cosa significa propagandare idee fondate sulla discriminazione? Già l'incitamento alla violenza o a commettere violenza è più comprensibile, ma cosa vuole dire «propagandare»? È una parola che richiama nettamente un altro periodo storico. E, non per niente, da sempre pensiamo che la legge Mancino debba essere rivista, perché sono labili i confini che la separano (poi vediamo anche l'aggravante del negazionismo) da quelli che erano i reati di opinione. Pensavamo che i reati di opinione non avrebbero dovuto più esistere e, invece, li troviamo ancora, perché non è facile delimitare i confini della portata normativa di questa previsione.

Forse non è da poco considerare quanto siano cambiate le idee nel passaggio tra Camera e Senato: il termine «pubblicamente» è un altro dettaglio importantissimo, perché è rilevante che nella legge Mancino, quando si parla del reato di propaganda o dell'incitamento all'odio razziale, esso deve avere una portata nociva per diventare reato, deve essere una condotta di per sé pericolosa. Pertanto la parola «pubblicamente» è quell'inciso necessario affinché la norma consideri la pericolosità della condotta. Se io da sola, davanti allo specchio, faccio proclamare discriminatori, vorrei sapere a chi posso nuocere. (*Applausi del senatore Candiani*).

Sotto questo profilo, allora, continueremo a insistere su detta norma. Forse il dibattito non è esaurito e i tempi sono maturi per ragionare se sia veramente necessario far passare attraverso una previsione normativa quello che dovrebbe essere nient'altro che un intervento di natura culturale. Non possiamo con una norma insegnare a fare storia, spiegare la storia e insegnare ai ragazzi che cosa è successo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Albertini*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, sono colto un po' di sorpresa, perché questo provvedimento fino alle ore 16,30 era ancora in Commissione e so che gli emendamenti devono essere presentati domani entro le ore 13. Quindi, ho una qualche difficoltà a intervenire su un provvedimento di cui non conosco gli emendamenti che saranno presentati domani entro le ore 13.

Con un'approssimazione dovuta a queste ragioni e anche a un mio impedimento personale, voglio sottolineare pubblicamente in Aula che una delle cose più stravaganti che abbia mai visto in venti e più anni di vita in Parlamento è proprio questo provvedimento che altri – non certamente il sottoscritto – approveranno.

Abbiamo parlato fin dall'inizio di negazionismo. Naturalmente questo provvedimento non ha nulla a che fare con il negazionismo, neanche lontanamente. Abbiamo sentito storici in Commissione dividersi: sostanzialmente l'80 per cento ha negato la necessità di una legge che trattasse il problema del negazionismo in generale; una minoranza invece ha detto – ed ero d'accordo anch'io – che, davanti a tragedie della storia come l'Olocausto e a genocidi programmati come quelli del secolo scorso, una legge che colpisca specificatamente quella – spero irripetibile – pagina nera della storia dell'umanità poteva essere anche fatta.

Ma siamo partiti con quel ragionamento e siamo arrivati oggi a un'aggravante – non è un reato, ma un'aggravante – della legge Mancino: sulla base dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 prevediamo fino a tre anni di reclusione – non ero presente in Commissione, ma credo che ora siano stati portati a cinque, se è stato bocciato un emendamento, ma lo vedrò quando presenterò i miei emendamenti – a chi «diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico».

Credo che nel testo ci sia il termine «propaganda», che vuol dire diffondere e sostenere. Di quali cose parliamo? L'articolo 6 della Convenzione parla di crimini di genocidio; l'articolo 7 di crimini contro l'umanità e l'articolo 8 di crimini di guerra. In sette pagine sono contenute circa 120 fattispecie che indicano cosa sono il crimine di genocidio, il crimine contro l'umanità e il crimine di guerra. Che cosa è stato fatto? La Camera ha agganciato queste fattispecie a qualsiasi pronuncia di qualunque organismo internazionale che stabilisce che un qualche avvenimento accaduto rientri in dette categorie. Poi, viceversa si è detto di limitarlo soltanto alle sentenze delle corti internazionali e, se non erro, nel testo pervenuto in Aula sono sparite anche le corti internazionali.

Adesso vi leggo alcune delle fattispecie per cui uno potrebbe essere denunciato e avere anche l'aggravante prevista dalla legge. Per esempio, crimine di guerra è violare la dignità personale, in particolare con trattamenti umilianti e degradanti, e distruggere o confiscare i beni dell'avversario. Il crimine di guerra è la distruzione o l'appropriazione di beni non giustificata da necessità militari e compiuta su larga scala illegalmente o arbitrariamente; è costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle Forze armate di una potenza nemica; è la deportazione, un trasferimento o detenzione illegale; è una cattura di ostaggi. E si continua così per quattro pagine. Allora, tutte queste fattispecie costituiscono, sulla base di detta legge, un'aggravante della legge Mancino – penso sia passato in Commissione – che prevede fino a cinque anni di galera per chi fa propaganda.

Qual è la vittima predestinata al giorno di oggi, nel 2016, di una legge di tal genere? Israele, ed è evidente. Nello scenario attuale, ci

sono persone che odiano lo Stato d'Israele, lo vogliono distruggere e lo denunciano come uno Stato razzista, perché viaggia nel segno di una superiorità di tipo religiosa e non accetta determinate situazioni che, invece, gli altri gli vorrebbero imporre e lo denunciano subito presso gli organismi internazionali quando si difende militarmente. Mi vengono in mente – per esempio – Gaza o altre attività. Pertanto, anche la legittima difesa e tantissimi atti – con la propaganda ostile inchiodano sempre Israele che si difende – immediatamente, attraverso questa legge, diventerebbero qualcosa di penalmente perseguibile per chi difende la necessità, il diritto e il dovere di difendersi.

Se i colleghi avranno la compiacenza di leggere il testo, vorrei sapere cosa stanno facendo il Senato e la Camera. Due anni fa si è fatta una propaganda perché si deliberasse in Commissione, in sede deliberante, una legge sul negazionismo entro ventiquattro ore. Alcuni Gruppi, però, affermano la necessità di rifletterci un po' di più. E ricordo che c'era uno dei tanti anniversari, e le leggi si fanno sugli anniversari e non sui contenuti. Poi è andato avanti un *iter* diverso e abbiamo discusso per ore in Senato, dove abbiamo fatto un testo che la Camera ha rivoltato come un calzino. Adesso è tornato un testo in cui si legge addirittura che basta qualsiasi organismo internazionale. Bastava un organismo internazionale presieduto dalla Libia, che condannava Israele o un altro Paese, che noi dovevamo prendere come oro colato quella decisione e addirittura sanzionare penalmente chi pubblicamente la contestava.

La Camera ha rivoltato come un calzino quella decisione, mentre adesso siamo noi, a nostra volta, a stravolgere la sua decisione, togliendo tutto quello che era stato aggiunto rispetto a quanto noi avevamo tolto. Non vi sembra che la cosa sia tragicamente umoristica?

Qualche giorno fa ho detto ai colleghi che sfido chiunque, quando la sera torna a casa, a rispondere alla domanda di un figlio, di una moglie, di un suocero, di un fratello su cosa dice l'ultima legge che abbiamo fatto. Peraltro, adesso non so quale sarà il titolo domani. Non credo si parli più di negazionismo, ma di modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654. Già dal titolo ci si chiede cosa fa questo provvedimento: modifica l'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654. E cosa dice quella legge? Bisogna andare a prendere la legge n. 654, così come modificata, per vedere a che cosa fa riferimento. Quando poi si capisce a cosa fa essa riferimento, si continua a leggere il titolo, che dice: «in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale». Scusate, cosa c'entra il negazionismo? Cosa c'entra l'olocausto? E i genocidi cosa c'entrano?

Sapete quanti sono attualmente i casi di questo tipo davanti ai tribunali internazionali di tutto il mondo? Decine di migliaia sono i procedimenti aperti, perché ogni singolo episodio costituisce un crimine di guerra. Noi abbiamo detto che, per tutti i crimini di guerra, scatta l'aggravante in caso di propaganda, per esempio.

Pensate alle guerre balcaniche: avevano ragione i bosniaci, i croati o i serbi? Pensate ai singoli episodi – terribili – di quella guerra civile, che è stata costruita, purtroppo, su dati religiosi, etnici, razziali: è così, perché l'etnia nelle guerre balcaniche ha avuto in Kosovo e a Sarajevo una delle sue più tragiche dimostrazioni. Chi ha la verità in mano rispetto a quanto è successo in quei terribili frangenti? Si può diffondere un qualcosa che limiti la responsabilità di una delle parti in lotta rispetto alle altre, rispetto a migliaia di casi, perché qualcuno a cui non piace ciò che stai dicendo pubblicamente ti denuncia? Si dice di stare tranquilli, tanto poi il magistrato assolve; intanto scatta la denuncia, poi magari inizia il processo ma, alla fine, si va a verificare tra le migliaia di casi e, in fin dei conti, quanto si è detto non rientra nella fattispecie contorta di ciò che stiamo discutendo. Io allibisco, colleghi.

Ho parlato con i tanti storici che sono venuti al Senato, che mi hanno detto di essersi rassegnati perché non sanno più cosa dire: sono stati chiamati, hanno detto la loro e dato le loro motivazioni. Alla fine, sia la Camera che il Senato, essendosi resi conto di aver scritto fin dall'inizio cose che non stanno né in cielo né in terra, hanno ridotto drasticamente; dopodiché, dell'intuizione originaria non è rimasto più nulla, ma solo questa cosa che qualcuno mi deve spiegare giuridicamente, moralmente e politicamente che cosa voglia dire.

Mi riservo da qui a domani di vedere cosa si possa fare con gli emendamenti, almeno per correggere alcune delle forzature più evidenti di questo disegno di legge, magari limitandolo soltanto al genocidio, che è già qualcosa, ma sicuramente non alle decina di migliaia di casi di cui si interessa e attraverso cui si va a colpire un principio fondamentale come quello di ricerca, di studio e anche il sostegno di tesi che possono essere in contrasto con quelle di qualche organismo internazionale. (*Applausi del senatore Compagna*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Salutiamo docenti e studenti dell'Istituto superiore «Guglielmo Gasparri» di Melfi, in provincia di Potenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 54-B (ore 17,49)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morra. Ne ha facoltà.

MORRA (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, debbo riconoscere che ho difficoltà a esprimere argomenti sensati e forti in merito al provvedimento in esame, perché a me sembra di assistere a un gioco delle parti promosso dalla stessa maggioranza, che ci costringe ad esaminare in seconda lettura – quindi questa è la terza volta che le Camere affrontano

lo stesso provvedimento – un testo che per volontà stessa della maggioranza, come se fosse bicefala o schizofrenica, è stato sottoposto a revisione tra Camera e Senato. Questo accade perché si tratta di un testo che interviene su un problema i cui contorni non sono particolarmente perimetrati.

Infatti, come è stato detto, e diversi colleghi che mi hanno preceduto l'hanno rimarcato, se da un lato c'è una sorta di imperativo morale ad evitare di dire falsità, è altrettanto vero che trasferire tale imperativo morale nel codice penale, facendone un reato, comporterebbe, per esempio per chi è qui dentro (me compreso), tantissimi problemi. Infatti, se noi dovessimo censurare da un punto di vista penale il «dir mendacio» di fronte ad un fatto reale, vorrei proprio vedere chi non ha mai detto il falso, sia scientemente, che inconsapevolmente.

Purtuttavia, in questo caso si interviene perché vi è forse la necessità di far sapere all'esterno che il bicameralismo perfetto lede il procedimento legislativo perché se un provvedimento fa la navetta così frequentemente, evidentemente è il metodo che è sbagliato. Io mi domando se piuttosto che il metodo non sia sbagliato il manovratore, cioè la maggioranza, perché il testo al nostro esame viene continuamente revisionato e modificato dalla maggioranza. Pertanto io invito innanzi tutto i colleghi del PD, ma anche di NCD, a far pace con i loro omologhi della Camera per capire quale sia il testo su cui si deve lavorare.

Detto questo, intervengo un po' più nello specifico.

Come diceva giustamente il senatore Giovanardi, di fatto alla fine la montagna ha partorito un topolino perché si interviene producendo semplicemente un'aggravante per un'ipotesi di reato già prevista da un'altra legge. Ora, si deve entrare nel merito dei reati d'opinione e, in particolar modo, bisognerebbe domandarsi cosa sia l'istigazione a delinquere perché questo è il vero problema. Quand'è che io istigo ma soprattutto, domandiamoci, chi è che può essere istigato da qualcuno che sta dicendo scemenze, ovvie falsità? Probabilmente chi può essere oggetto di istigazione è un soggetto facilmente manipolabile, facilmente condizionabile e nell'epoca in cui domina la scena lo *storytelling* renziano forse vi è necessità di intervenire perché ormai la storia è distinta dalla storiografia da chi lo sa; ma in un momento in cui tutto è miscelato, tutto è mischiato, bisogna fare attenzione, appunto, alla narrazione, allo *storytelling*, quasi dovendo imparare a distinguere una serie televisiva dalla realtà. Questo, forse, è lo scenario su cui dobbiamo intervenire.

Mi domando cosa sarebbe accaduto se piuttosto che dedicare tutte queste parole, come abbiamo fatto anche adesso, a questo problema, se ne fossero dedicate la metà di quelle spese anche in passato per l'introduzione del reato di negazionismo, a tramutare in legge altre parole che tutti hanno concesso essere sensate. Mi riferisco alle dichiarazioni del procuratore antimafia Roberti, secondo il quale tutti quanti, a parole, in ambito politico, riconoscono cosa si debba fare, salvo poi essere pochissimi quelli che davvero si battono in queste Aule per introdurre norme che penalizzino effettivamente l'associazione a delinquere, la corruzione, l'evasione

fiscale. Queste sono, ad esempio, tre brutte bestie da combattere e su cui questo Parlamento sta facendo ben poco.

Se spendessimo la metà del tempo che abbiamo speso per esaminare questo disegno di legge per produrre atti normativi che gli stessi magistrati attendono da tempo immemorabile, noi avremmo fatto un favore all'Italia e un favore alla cultura e all'intelligenza critica. Recuperando risorse, avremmo impedito alle persone di essere gettate nel cono d'ombra dell'ignoranza; perché è soltanto la dimensione dell'ignoranza quella in cui può sapientemente pescare chi vuole predicare odio, istigando a compiere reati. Una persona intelligente ed informata certe cazzate non le fa. (*Richiami del Presidente*).

Mi scusi, ma era la passione. Si tratta di scemenze, di assurdità, quelle per cui si può spendere un argomento assolutamente destituito di fondatezza storica e scientifica per istigare qualcuno a compiere ciò che mai e poi mai deve essere commesso. E uno Stato che sia veramente civile e democratico investe in cultura, perché attraverso la cultura si previene il reato, e non tanto in repressione perché è soltanto l'ignoranza ciò che lo concede. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

URAS (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto*). Signor Presidente, intervengo per segnalare una cosa che a me pare degna di nota e che riguarda la vicenda della presidente dell'associazione di volontariato «Pubblica assistenza volontari di soccorso» (PAVS) di Urzulei, un piccolo paese della Sardegna sul Supramonte. Il presidente di quella associazione, Giorgina Secci, ha fatto per sedici giorni consecutivi uno sciopero della fame prima che qualcuno si interessasse alla sua questione. Giorgina Secci richiede che venga istituito un punto di guardia medica per il proprio Comune, perché Urzulei, un paese di 1.300 anime, sta sopra le montagne della Sardegna, al centro della Sardegna, in una condizione di isolamento aggiuntiva a quella che tutti quanti i Comuni della Sardegna subiscono per essere Comuni di un'isola. Un paese nel quale le 1.300 anime non hanno un medico, non hanno un punto di guardia medica, dove mancano tanti altri servizi che pure sono erogati in tante altre realtà.

Giorgina Secci fa lo sciopero della fame per richiedere attenzione e mi pareva giusto segnalare questa vicenda come emblematica della condi-

zione di isolamento nella quale si sentono le nostre zone interne, vittime spesso anche di difficoltà e crisi sociali ed economiche acute.

Urzulei è un paese di antica storia, abitato già in epoca nuragica, inserito in uno splendido paesaggio montano, ma lontano. Noi abbiamo un dovere verso ogni uomo e ogni donna che sceglie di vivere nei nostri piccoli paesi dell'interno: quello di ringraziarli per la loro lotta concreta e quotidiana contro lo spopolamento della terra di Sardegna. E penso anche ad altre terre, signor Presidente, come quelle delle sue Regioni, quelle montane, che subiscono e sono vittime dell'isolamento e spesso della trascuratezza delle istituzioni pubbliche; quelle che non stanno dentro i criteri dei costi *standard*.

Quelle che meritano – per il fatto stesso che vengono fatte salve una cultura, una modalità di vita e una modalità di produrre – un'attenzione diversa da parte delle istituzioni regionali, delle istituzioni dello Stato e dal Governo.

Mi permetto dunque di segnalare questo fatto, che si inserisce in una catena di situazioni di disagio e di discriminazione, che pure esistono nel nostro Paese e che vanno considerate dal Governo, dalle autorità pubbliche e dal Parlamento. In sostanza, signor Presidente, credo si debba tener conto del grande impegno profuso per far sopravvivere queste comunità, affinché mantengano una storia, una tradizione e una cultura, che meritano di essere salvate.

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, siamo abbastanza perplessi per come avviene la gestione dei richiedenti asilo in tutta Italia e ancora di più, questa mattina, dopo i fatti accaduti a Tradate. Signor Presidente, ho potuto direttamente prendere atto di una situazione paradossale: c'è una struttura privata, messa a disposizione della Croce Rossa, che ospita, ormai da più di nove mesi, un numero sempre crescente di richiedenti asilo, che ha superato le 100 unità. La situazione questa mattina ha portato all'intervento dei carabinieri, con gli stessi richiedenti asilo che hanno inscenato una forte protesta, fino ad arrivare a pretendere di essere condotti dal prefetto, il quale ha accolto la loro richiesta di audizione. Premesso che, se ci troviamo in un Paese in cui chiunque inscena una manifestazione acquisisce il diritto di essere ricevuto da un'istituzione superiore, per rivendicare chissà cosa, non so dove andremo a finire; la realtà dei fatti comunque vuole che le oltre 100 persone richiedenti asilo, di cui si sa già che il 70-80 per cento non sarà riconosciuto come tale, è ormai ospite da parecchi mesi, a spese della collettività tradatese, che paga le tasse. In un anno, questi cittadini stranieri costeranno più di un milione di euro: il costo si stima infatti intorno al milione o al milione e mezzo di euro. Come abbiamo già detto, scopriremo poi che il 70 o l'80 per cento di costoro è stato ospitato in albergo, con la qualifica di straniero

richiedente asilo, ma specificamente senza alcun diritto di tutela o di rifugio, ovvero, semplicemente, come clandestino disoccupato.

La situazione non può essere gestita così. Continuiamo a chiedere al Governo di costruire strutture veloci per definire lo *status* giuridico: chi ha diritto a restare, perché rifugiato, deve veder riconosciuto il proprio diritto entro pochi giorni. Chi non ne ha diritto, deve essere rispedito al Paese di provenienza, perché non possono crearsi situazioni di tensione nelle nostre comunità, per di più con aspetti diseducativi, visto che queste persone sono in giro tutto il giorno a bighellonare, forniti dei migliori telefonini, di cuffiette e di quanto altro di più diseducativo ci possa essere, nei confronti di chi invece lavora e fatica a pagare le tasse. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). L'amministrazione comunale, da parte sua, continua a sostenere questo sistema di accoglienza insensato e, aggiungo anche, signor Presidente, in maniera addirittura paradossale, portando questi stranieri clandestini richiedenti asilo in giro per le manifestazioni pubbliche, utilizzandoli come *claque*, per dare sostegno e clamore alle iniziative dell'amministrazione. Non ci siamo: siamo il Paese che sta invertendo il rapporto tra i cittadini e gli ospiti. Gli ospiti, se hanno diritto, siano ospitati, altrimenti siano rinviiati a casa e i cittadini siano rispettati per le tasse e la fatica che fanno ad essere cittadini fino in fondo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti*).

### **Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 27 aprile 2016**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 27 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

#### **I. Discussione del documento:**

Documento di economia e finanza 2016 (*doc. LVII, n. 4*).

#### **II. Seguito della discussione del disegno di legge:**

AMATI ed altri. – Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazio-

nale (54-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*.

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca (2299).

2. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare (1289-B) *(Approvato in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera dei deputati) (Seconda deliberazione del Senato) (Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato) (Relazione orale)*.

La seduta è tolta *(ore 18,05)*.



## Allegato B

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Amoruso, Anitori, Astorre, Bubbico, Casano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Ciampi, Cioffi, Cociancich, Compagnone, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Biagio, Di Maggio, D'Onghia, Endrizzi, Fattori, Gambaro, Gentile, Idem, Lezzi, Mazzoni, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Padua, Pagano, Palermo, Panizza, Piano, Piccinelli, Pizzetti, Rubbia, Schifani, Silvestro, Sposetti, Stucchi, Vicari, Zavoli e Zeller.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Romano, per attività della 12ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Giarrusso, Lo Moro e Malan, per partecipare a un incontro istituzionale (*dalle 17,10*).

### **Commissioni permanenti, trasmissione di documenti**

In data 22 aprile 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), approvata nella seduta del 21 aprile 2016 – ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune date (COM (2016) 56 definitivo) e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli, per quanto riguarda talune date (COM (2016) 57 definitivo) (*Doc. XVIII, n. 123*).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

**Commissione parlamentare per le questioni regionali,  
variazioni nella composizione**

La Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali la deputata Gessica Rostellato in sostituzione della deputata Elisa Simoni, dimissionaria.

**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Onn. Pes Caterina, Coscia Maria, Ascani Anna, Blazina Tamara, Bonaccorsi Lorenza, Bossa Luisa, Carocci Mara, Coccia Laura, Crimi'Filippo, Dallai Luigi, D'Ottavio Umberto, Ghizzoni Manuela, Malisani Gianna, Malpezzi Simona Flavia, Manzi Irene, Narduolo Giulia, Orfini Matteo, Piccoli Nardelli Flavia, Rampi Roberto, Rocchi Maria Grazia, Ventricelli Liliana, Cani Emanuele, Mura Romina, Sanna Giovanna, Sanna Francesco, Scanu Gian Piero, Marrocu Siro, Meloni Marco, Melilla Gianni, Covello Stefania, Stumpo Nicola, Carnevali Elena, Casellato Floriana, Giorgis Andrea, Meta Michele Pompeo, Pinna Paola, Scuvera Chiara  
Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghi-  
larza (2342)

(presentato in data 21/4/2016);

*C.3450 approvato dalla Camera dei Deputati.*

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Ministro economia e finanze

(Governo Renzi-I)

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali (2344)

(presentato in data 22/4/2016)

**Disegni di legge, nuova assegnazione**

*4<sup>a</sup> Commissione permanente Difesa*

*in sede deliberante*

Sen. Bisinella Patrizia

Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto (1581)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

Già assegnato, in sede referente, alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) (assegnato in data 26/04/2016).

### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 26/04/2016 la 2ª Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

Sen. Amati Silvana, Sen. Malan Lucio

«Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale» (54-B)

(presentato in data 14/10/2015)

*S.54 approvato dal Senato della Repubblica*

*C.2874 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.*

### **Indagini conoscitive, annunzio**

La Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato hanno autorizzato la Commissione parlamentare per la semplificazione a svolgere un'indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con i risparmiatori nel comparto finanziario, bancario e assicurativo.

La 6ª Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa sul disegno di legge n. 2000 recante disposizioni in materia di riordino dei giochi.

### **Governmento, trasmissione di atti e documenti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 aprile 2016, ha inviato – ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni – la comunicazione concernente la revoca di incarico di livello dirigenziale generale al dottor Lorenzo Quinzi, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 aprile 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, il rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) nell'anno 2015 (*Doc. LXXV, n. 4*).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 18 aprile 2016, ha inviato la relazione concernente l'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferita al primo semestre 2015, predisposta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc. LXXIII*, n. 7).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 14 aprile 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la relazione per l'anno 2015 sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª Commissione permanente (*Doc. CXVIII*, n. 4).

#### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 14 aprile 2016, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Scuola Archeologica Italiana di Atene – S.A.I.A., per gli esercizi dal 2012 al 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 380).

#### **Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti**

È pervenuto al Senato il seguente voto della Provincia autonoma di Trento:

mozione sulla «Sessione europea 2016 – Esame degli ambiti e delle iniziative del programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2016 – COM (2015) 610 final».

Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente (n. 81).

### **Parlamento europeo, trasmissione di documenti**

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 18 aprile 2016, ha inviato il testo di tredici risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 7 al 10 marzo 2016:

una risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (*Doc.* XII, n. 909). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 12ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il finanziamento del regime di aiuti per la distribuzione di ortofruttili, banane e latte negli istituti scolastici (*Doc.* XII, n. 910). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 7ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 (*Doc.* XII, n. 911). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª, alla 5ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (testo codificato) (*Doc.* XII, n. 912). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio inteso ad evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali (testo codificato) (*Doc.* XII, n. 913). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 12ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (*Doc.* XII, n. 914). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 6ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali (*Doc. XII, n. 915*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sull'accordo sul tabacco (accordo con PMI) (*Doc. XII, n. 916*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2ª, alla 3ª, alla 6ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla libertà di espressione in Kazakhstan (*Doc. XII, n. 917*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sull'Egitto, in particolare il caso di Giulio Regeni (*Doc. XII, n. 918*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina (*Doc. XII, n. 919*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla relazione 2015 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (*Doc. XII, n. 920*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla relazione 2015 sul Montenegro (*Doc. XII, n. 921*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente.

### **Mozioni, apposizione di nuove firme**

I senatori Bocchino e Romano hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00564 del senatore Orellana ed altri.

### **Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

Le senatrici Montevicchi e Taverna hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02794 della senatrice Blundo ed altri.

Il senatore Morra ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02795 della senatrice Blundo ed altri.

La senatrice Mussini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02796 della senatrice De Pietro ed altri.

Il senatore Puglia ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02797 della senatrice Moronese ed altri.

La senatrice Pezzopane ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05480 del senatore Scalia ed altri.

I senatori Gianluca Rossi, Sollo, D'Adda, Moscardelli e Fasiolo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05673 della senatrice Orrù ed altri.

I senatori Campanella e Cervellini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05694 delle senatrici Petraglia e De Petris.

I senatori Campanella e Cervellini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05695 delle senatrici Petraglia e De Petris.

### **Mozioni**

CASTALDI, GAETTI, TAVERNA, SCIBONA, BUCCARELLA, GIROTTO, LEZZI, BULGARELLI, PAGLINI, GIARRUSSO, SANTANGELO, AIROLA, DONNO, BLUNDO, CATALFO. – Il Senato, premesso che:

a 3 anni di distanza dal reclamo collettivo n.91 del 2013 da parte della Cgil, è stata finalmente resa pubblica, l'11 aprile 2016, la decisione di merito, adottata il 12 ottobre 2015 e notificata già il 10 dicembre 2015, con cui il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa ha nuovamente riconosciuto che l'Italia viola i diritti delle donne che, alle condizioni prescritte dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, intendono interrompere la gravidanza, ed in particolare, oltre al divieto di discriminazione, risulta violato il diritto alla tutela della salute, garantito dall'articolo 11 della Carta sociale europea;

è stata anche accertata la violazione dei diritti dei medici non obiettori di coscienza, che affrontano un insieme di svantaggi sul posto di lavoro sia diretti sia indiretti, in termini di carico di lavoro e prospettive di carriera a causa dell'elevato e crescente numero di medici obiettori di coscienza e della disorganizzazione degli ospedali e delle Regioni, circostanza che configura un'ulteriore discriminazione vietata dalla Carta sociale europea;

l'Italia ha autorizzato la ratifica e ha dato esecuzione alla Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996,

con la legge 9 febbraio 1999, n. 30, entrata in vigore il 1° settembre 1999. Il riconoscimento delle violazioni della Carta, a distanza di ormai 2 anni dalla prima condanna del Comitato europeo nei confronti dell'Italia, con decisione dell'8 marzo 2014 sul reclamo collettivo n. 87 del 2012 presentato dall'organizzazione internazionale non governativa, «International planned parenthood federation European network» (IPPFEN), costituisce un'ulteriore ed importante occasione affinché si possa finalmente prendere coscienza dei problemi concreti di applicazione della disciplina recata dalla legge n. 194 del 1978 finora del tutto disconosciuti dal Ministero della salute;

la presidente dell'associazione Laiga (Libera associazione italiana ginecologi per l'applicazione della legge n. 194 del 1978), Silvana Agatone, che ha collaborato con la Cgil per portare il caso al Consiglio d'Europa, a seguito della decisione di Strasburgo ha evidenziato che nella maggior parte degli ospedali «i primari sono obiettori, e solo alcuni fanno rispettare comunque la legge. Si rischia di avere dei problemi, dalla mancanza dell'anestesista a un infermiere che si rifiuta di sterilizzare i ferri chirurgici. Anche l'ambiente culturale non facilita il tutto, talvolta si fa un uso spropositato dell'obiezione. Recentemente dei colleghi stavano facendo interventi e il personale si è rifiutato di lavare i ferri chirurgici, il collega ha dovuto sterilizzarli e continuare da solo. In altri ospedali portatini si rifiutano di portare le pazienti, o manca l'anestesista. Dovrebbe essere un problema della struttura, ma se ne fa carico il non obiettore, che deve sistemare tutto. Molti colleghi che fanno aborti dopo i 90 giorni, quindi per motivi medici, vengono puntualmente denunciati. Per non parlare del fatto che i non obiettori non fanno carriera, e che ci sono stati casi in cui è stato tolto loro addirittura l'insegnamento»;

con riguardo a tale ultimo aspetto, emerge che i medici obiettori aumentano anche in maniera surrettizia, perché ai non obiettori viene spesso impedita una progressione della carriera, dovendo occuparsi necessariamente delle procedure di aborto, mentre agli obiettori vengono riservate tutte le altre tipologie di interventi e prestazioni. Aumentando poi il numero degli obiettori, come denunciato anche nel reclamo Cgil al Consiglio d'Europa, il carico di lavoro di quelli che non obiettano diventa inevitabilmente sempre più notevole;

come sottolineato in precedenza, già nel 2012 l'associazione IPPFEN ha presentato reclamo al Comitato dei diritti sociali del Consiglio d'Europa, chiedendo di prendere posizione proprio sulla spinosa questione degli effetti pratici sull'erogazione del servizio di interruzione volontaria di gravidanza dell'obiezione di coscienza di cui all'articolo 9 della legge 194. Il reclamo, in particolare, muoveva dall'assunto che la mancata effettività del servizio di interruzione di gravidanza sul territorio nazionale integri una violazione del diritto alla salute, riconosciuto dall'art. 11 della Carta sociale europea, di una categoria di persone particolarmente vulnerabili, quali sono le donne che scelgono di interrompere una gravidanza e, nondimeno, del principio di non discriminazione nel godimento dei diritti

riconosciuti dalla stessa Carta (art. E) rispetto all'accesso ad altre cure mediche;

anche nella decisione pubblicata l'11 aprile 2016, il Comitato, nelle conclusioni, ha affermato la violazione dell'articolo 11 della Carta sociale europea, che prevede il diritto alla protezione della salute; del principio di non discriminazione contenuto all'articolo E della Carta in relazione al diritto alla salute, ai sensi del quale: «il godimento dei diritti riconosciuti dalla Carta deve essere garantito senza qualsiasi distinzione basata in particolare sulla razza, il colore della pelle, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o ogni altra opinione, l'ascendenza nazionale o l'origine sociale, la salute, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la nascita o ogni altra situazione. in relazione al diritto alla protezione della salute»; dell'articolo 1, paragrafo 2, della Carta, secondo cui, per garantire l'effettivo esercizio del diritto al lavoro, le Parti si impegnano «a tutelare in modo efficace il diritto del lavoratore di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso»;

secondo quanto riportato da organi di stampa, il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, è apparsa «sorpresa» dalla decisione di Strasburgo, riservandosi di approfondire la questione con gli esperti in materia, tenuto conto che, secondo quanto affermato dallo stesso Ministro, «l'analisi è basata su dati vecchi che risalgono al 2013. Oggi la situazione è diversa. Non c'è alcuna violazione». Il Ministro ha inoltre aggiunto che il miglioramento del quadro italiano è stato evidenziato dal nuovo sistema di rilevamento sul numero di aborti, realizzato con la collaborazione in rete delle Regioni. La Cgil, in replica al Ministro, ha dichiarato che il reclamo collettivo discusso il 7 settembre 2015 è basato sugli ultimi aggiornamenti disponibili, ossia proprio gli stessi dati cui il Ministro Lorenzin fa riferimento;

considerato che:

l'obiezione di coscienza prevista dall'articolo 9 della legge n. 194 deve essere preventivamente dichiarata, riguarda il singolo professionista sanitario e prevede la predisposizione di appositi elenchi (da parte della struttura sanitaria di appartenenza) contenenti i nominativi degli «obiettori». L'obiezione esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, ma non «dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento». L'obiezione non può comunque essere invocata quando il personale intervento dell'obiettore «è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo». L'attuazione di quanto previsto dalla legge n. 194 del 1978 deve essere controllata e garantita dalla Regione «anche attraverso la mobilità del personale»;

l'obiezione di coscienza garantita al personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dall'art. 9, fenomeno fin dall'inizio di dimensioni imponenti, negli ultimi anni è in generale aumento per tutte le professionalità. La massiccia scelta per l'obiezione di coscienza è uno dei grandi ostacoli all'attuazione della legge n. 194, in quanto essa incide ine-

vitabilmente sulla continuità del servizio, senza considerare che la conclamata elusione del comma 4 dell'art. 9, ai sensi del quale il servizio deve essere assicurato «in ogni caso», rappresenta un nocumento per il diritto alla salute delle donne che chiedono di interrompere la gravidanza e/o alla sua omogenea fruizione su tutto il territorio nazionale. Appare lecito domandarsi, di fronte a tale situazione, se l'obiezione di coscienza all'aborto non finisca per tradursi in un vero e proprio sabotaggio della legge;

le disfunzioni organizzative provocate dal grande numero di obiezioni di coscienza fanno sì, inoltre, che le gravidanze vengano interrotte con un ritardo sempre maggiore, mettendo con ciò in pericolo la salute delle donne. Tale situazione è resa particolarmente grave anche dalla scelta tutta ideologica del legislatore di consentire l'esecuzione dell'intervento soltanto negli ospedali pubblici e nelle case di cura autorizzate dalla Regione, con effetti negativi nella quantità di offerta del servizio;

l'associazione Laiga ha ripetutamente cercato di portare all'attenzione del Ministro della salute le difficoltà riscontrate nell'applicazione della legge n. 194, difficoltà sempre maggiori in ragione dell'alto numero dei medici obiettori e dell'impossibilità del personale medico in pensione di lavorare in strutture pubbliche o convenzionate, nonché, per i medici in servizio, di lavorare *part-time* presso altre strutture pubbliche. L'associazione ha inoltre evidenziato che il già disastroso quadro delineato rischia molto presto di peggiorare: i medici non obiettori negli ospedali risultano essere sempre meno, in quanto la maggior parte dei medici non obiettori, quelli che nel rispetto della legge n. 194 praticano l'interruzione volontaria di gravidanza nelle strutture pubbliche, sono prossimi alla pensione. L'età media dei ginecologi non obiettori, infatti, è superiore ai 50 anni. Una legge vigente rischia così di diventare di fatto inapplicabile;

la situazione risulta estremamente critica anche nei consultori, ove dovrebbe, invece, sempre essere garantito il carattere necessariamente neutrale e pluralista del servizio offerto, in quanto servizio pubblico. Nella concreta prassi applicativa si è cercato di estendere il diritto di obiezione anche alle attività consultoriali. Tale estensione ai consultori impedisce di garantire alla rete consultoriale un'omogeneità operativa per l'attuazione della legge n. 194. Si registra anche in tali strutture la presenza di un numero elevato di medici obiettori che non rilasciano il certificato, previsto dall'articolo 5 della legge n. 194, che permette alla donna di presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare l'interruzione della gravidanza. Viene evidentemente ignorato il concetto secondo cui prevenire l'aborto significa estendere l'educazione e l'informazione sanitaria e la contraccezione; non significa dissuadere la singola donna incinta dal sottrarsi ad una gravidanza non voluta e non scelta, quando vi siano le condizioni previste dalla legge n. 194 per eseguire l'intervento, attraverso la frapposizione di ostacoli su un percorso, che dovrebbe essere efficiente ed accogliente;

viene così del tutto ignorato un altro aspetto della questione, e cioè il peso che possono assumere la laboriosità e la complessità delle procedure sanitarie e giuridiche, necessarie per accedere all'IVG, nell'eventuale

comparsa di situazioni critiche successive inerenti alla salute psicofisica della donna. In tal modo, si sottovaluta la responsabilità che dovrebbe essere attribuita all'atteggiamento degli operatori sanitari, alla *ratio* che presiede l'organizzazione di tutto il percorso, alla qualità di tutta la procedura;

l'articolo 16 della legge prevede che, annualmente, venga presentata al Parlamento una relazione del Ministro della salute sull'attuazione della legge anche in riferimento al problema della prevenzione. Le Regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero. Analoga relazione presenta il Ministro della giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero. Storicamente, le relazioni *ex art.* 16 hanno sempre attestato percentuali notevoli in riferimento al ricorso alla facoltà di astensione di cui all'articolo 9;

la relazione del Ministro della salute, contenente i dati preliminari dell'anno 2014 ed i dati definitivi dell'anno 2013, presentata al Parlamento il 27 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 16, attesta il calo degli aborti, per la prima volta scesi sotto la soglia dei 100.000, ma registra, rispetto ai dati 2013, un ulteriore aumento degli obiettori, specie tra i ginecologi (70 per cento, cioè più di 2 su 3). Infatti, a livello nazionale, per i ginecologi, si è passati dal 58,7 del 2005 al 69,2 per cento del 2006, al 70,5 del 2007 al 71,5 per cento del 2008, al 70,7 per cento nel 2009, al 69,3 nel 2010 e 2011, al 69,6 per cento nel 2012 e al 70 per cento nel 2013;

tra gli anestesisti il tasso di obiezione è passato dal 45,7 nel 2005 al 49,3 per cento nel 2013. Per il personale non medico i dati contenuti nella relazione dimostrano che vi è stato un ulteriore incremento, con valori che sono passati dal 38,6 nel 2005 al 46,5 per cento nel 2013;

dalla relazione emerge che l'obiezione di coscienza ha anche una sua geografia regionale. Notevoli sono infatti le variazioni tra regioni. Percentuali superiori all'80 per cento tra i ginecologi sono presenti in 8 regioni, principalmente al Sud: 93,3 per cento in Molise, 92,9 nella Provincia autonoma di Bolzano, 90,2 per cento in Basilicata, 87,6 per cento in Sicilia; 86,1 in Puglia; 81,8 per cento in Campania; 80,7 per cento nel Lazio e in Abruzzo. Anche per gli anestesisti i valori più elevati si osservano al Sud, con un massimo di 79,2 per cento in Sicilia, 77,2 in Calabria, 76,7 in Molise e 71,6 per cento nel Lazio. Per il personale non medico i valori variano molto da regione a regione, con un massimo di 89,9 per cento in Molise e 85,2 per cento in Sicilia;

nel 2013 il numero totale delle strutture con reparto di ostetricia o ginecologia a livello nazionale era pari a 632, mentre il numero di quelle che effettuano le interruzioni volontarie di gravidanza era pari a 379, ossia il 60 per cento del totale;

in intere province risulta difficile se non impossibile abortire: si pensi a quanto accaduto nella provincia di Ascoli Piceno ove la percentuale di obiettori è quasi pari al 100 per cento, configurando in tal modo quella che è stata definita una sorta di «obiezione di struttura» as-

solamente non contemplata dalla legge vigente, e le difficoltà riscontrate dalle donne che hanno richiesto l'IVG ha addirittura attirato l'attenzione del «New York Times», che il 16 gennaio 2016 ha pubblicato un articolo intitolato «On paper, Italy allows abortions, but few doctors will perform them»;

a fronte di tali dati, nella relazione si afferma: «il numero dei non obiettori a livello regionale sembra congruo rispetto al numero delle IVG effettuate, e il numero di obiettori di coscienza non dovrebbe impedire ai non obiettori di svolgere anche altre attività oltre le IVG. Quindi gli eventuali problemi nell'accesso al percorso IVG potrebbero essere riconducibili ad una inadeguata organizzazione territoriale»;

per quanto riguarda il carico di lavoro settimanale per IVG di ogni ginecologo non obiettore, la relazione evidenzia che «la situazione è diversa da regione a regione, ma risulta nella grande maggioranza dei casi abbastanza omogenea all'interno del territorio regionale. E anche nelle regioni in cui si rileva una variabilità maggiore (Lazio e Sicilia), cioè in cui si rilevano ambiti locali con valori di carico di lavoro che si discostano molto dalla media regionale, si tratta comunque di un numero di IVG settimanali sempre inferiore a dieci»;

rilevato che:

lasciano fortemente perplessi le ottimistiche asserzioni contenute nell'ultima relazione, soprattutto se lette alla luce della situazione delineata, nell'ambito della indagine conoscitiva sull'applicazione della legge n. 194, nel corso delle audizioni svolte dinanzi alla XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati tra la fine del 2005 e l'inizio del 2006. Giova ricordare che in quella sede il direttore sanitario dell'ospedale «Mangiagalli» di Milano, Basilio Tiso, evidenziava la «grande difficoltà nel reperire i medici perché gli obiettori sono la stragrande maggioranza». La responsabile del day hospital-legge 194 dell'ospedale «San Camillo» di Roma, Giovanna Scassellati, precisava: «al San Camillo siamo 30 ginecologi, compreso il primario, di cui solo 3 non obiettori. In questi quattro anni siamo stati continuamente attaccati. Noi siamo gli operatori che hanno scelto di difendere una legge dello Stato. Quindi, a mio parere, l'aspetto più grave della questione è rappresentato dall'obiezione di coscienza. Bisognerebbe parlarne, dal momento che coloro che effettuano l'interruzione di gravidanza sono sempre di meno e devono continuamente giustificare il proprio lavoro». Il direttore dell'unità operativa ostetricia e ginecologia dell'azienda ospedaliera di Parma, Luigi Benassi, affermava: «Siamo 20 medici. Siamo partiti con un 50 per cento di obiettori e un 50 per cento di non obiettori, ma adesso siamo arrivati a 15 medici obiettori e 5 non obiettori». Il consigliere dell'associazione Luca Coscioni e ginecologo all'ospedale «Sant'Anna» di Torino, Silvio Viale, affermava che «l'obiezione di coscienza, tranne pochi casi, è un modo per non fare ciò che dai medici è percepito come un lavoro in più. La stragrande maggioranza dei colleghi consigliano la diagnosi prenatale e suggeriscono l'interruzione volontaria di gravidanza, indirizzando la donna ad altri colleghi»;

se nel 2005 la percentuale di ginecologi obiettori era pari al 58,7 per cento e la situazione di fatto era quella poc'anzi delineata, è evidente quale possa essere la situazione attuale in cui opera il personale medico (e non) e quali siano le difficoltà che le donne incontrano per accedere all'IVG, tenuto conto che, sulla base dei dati contenuti nell'ultima relazione presentata nell'ottobre 2015 dal ministro Lorenzin, la percentuale dei soli ginecologi obiettori è pari al 70 per cento, cioè più di 2 su 3. Troppo spesso accade che il medico appena assunto faccia l'obiezione di coscienza, senza che la struttura in cui opera tenga conto del fatto che tale diritto va comunque ponderato e bilanciato rispetto al diritto della donna ad avere l'opportunità di abortire, e rispetto al diritto del sistema sanitario nazionale che assume e retribuisce il personale medico di far funzionare in modo corretto un sistema che la legge prevede;

se il medico può obiettare, non può obiettare la struttura ospedaliera. La conseguenza è che le singole aziende sanitarie locali dovrebbero dotarsi di nuclei di medici e sanitari che siano in grado di praticare le procedure abortive in ogni presidio ospedaliero, a meno di non voler, neppur indirettamente, incentivare il ricorso ad interruzioni di gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate dalla legge, proprio nel momento in cui tali condotte che, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, non costituiscono più reato, vengono ad essere punite con una sanzione amministrativa pecuniaria particolarmente afflittiva;

se rientra nella competenza legislativa statale la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. *m*), della Costituzione, allora tanto più urgente e necessario, a fronte della conclamata incapacità delle Regioni e delle Province autonome di assicurare gli stessi livelli di protezione minimi su tutto il territorio nazionale, si rivela la verifica di quelle situazioni che giustificano l'intervento sostitutivo statale ai sensi dell'art. 120 della Costituzione. Tale volontà non emerge, almeno per il momento, né nella relazione, né dalle parole da ultimo pronunciate dal ministro Lorenzin, e dunque la garanzia della prestazione prevista dalla legge n. 194 del 1978 è abbandonata alla diligenza delle autonomie territoriali, con buona pace dell'omogeneità sul territorio nazionale dei livelli minimali del servizio di interruzione volontaria della gravidanza,

impegna il Governo:

1) ad adottare specifiche misure tese a dare effettiva applicazione alla legge n. 194 del 1978, laddove impone un obbligo di organizzazione per ospedali e Regioni al fine di garantire, in ogni caso, l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza, in tal modo ponendo fine anche alle reiterate violazioni della Carta sociale europea, da ultimo accertate dal Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa;

2) a vigilare ed adottare le eventuali misure necessarie affinché su tutto il territorio nazionale l'esercizio dell'obiezione di coscienza da parte del personale medico operante nell'ambito del Sistema sanitario nazionale non implichi difficoltà rilevanti e una restrizione di fatto delle libertà e dei diritti civili e sociali a carico delle donne;

3) ad assicurare, attraverso l'adozione di specifiche misure, che nelle strutture in cui si praticano le interruzioni volontarie della gravidanza sia sempre garantito che il 50 per cento del personale sia non obiettore, anche mediante il ricorso a procedure di trasferimento e di mobilità;

4) a prevedere, attraverso l'adozione di specifiche misure, anche di carattere legislativo, la possibilità per le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere di bandire concorsi per ginecologi e anestesisti con la clausola di non sollevare obiezione di coscienza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 194;

5) a prevedere la possibilità per i medici di eseguire le IGV anche in strutture private autorizzate dalla Regione, come accade per qualsiasi altro intervento sanitario, secondo elevati *standard* di efficacia ed efficienza, e a definire, altresì, criteri e modalità di sospensione dell'accREDITAMENTO delle stesse strutture qualora venga accertata l'erogazione di un servizio sanitario non adeguato;

6) a valutare la possibilità di prevedere indennità di tipo economico per i medici non obiettori, per il carico di lavoro aggiuntivo che grava su di loro e per l'impossibilità di erogare, in ragione della mole di lavoro gravante, anche tipologie differenti di prestazioni;

7) a favorire, per quanto di competenza, il sollecito esame dei disegni di legge già assegnati alle competenti Commissioni parlamentari in materia di tutela sociale della maternità e interruzione volontaria della gravidanza.

(1-00565)

### **Interrogazioni**

CARDIELLO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

Equitalia è la società a totale controllo pubblico (51 per cento Agenzia delle entrate e 49 per cento Inps), istituita il 1° ottobre 2006 e incaricata dell'esercizio dell'attività di riscossione di tributi. Equitalia dalla sua costituzione ha raggruppato i precedenti concessionari attraverso una campagna di acquisizioni e fusioni, al fine di ridurre il numero totale degli agenti della riscossione, che nel 2011 sono confluiti in 3 sole società: in particolare, Equitalia Sud SpA è la società addetta alla riscossione in Campania, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria;

nella città di Salerno, gli interessi applicati da Equitalia sono stati oggetto di denuncia alla Procura della Repubblica. A disporre l'invio degli atti alla magistratura inquirente, per le opportune indagini, è stata la IV sezione della commissione tributaria locale, che ha accolto un ricorso presentato da un cittadino che ha impugnato il preavviso d'iscrizione ipotecaria, sull'abitazione principale, per omessa notifica degli atti prodromici. All'utente salernitano era stata avviata una procedura ipotecaria senza che le cartelle di pagamento fossero state mai notificate. Equitalia è stata con-

dannata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite e al rimborso forfettario del 15 per cento;

precedentemente, era stato presentato, sempre a Salerno, un esposto alla Procura della Repubblica per accertare l'esistenza o meno di tassi usurari applicati dalla società Equitalia, cioè per verificare se il tasso annuale superi o meno la soglia d'usura, soglia che, fissata al 18 per cento annuo dalla normativa vigente, parrebbe superata dagli interessi richiesti da Equitalia Sud SpA, ipotizzati al 47,87 per cento annuo;

se corrispondesse al vero, il comportamento del gruppo Equitalia risulterebbe di particolare gravità, e potrebbe indurre cittadini ed imprese a ritenere che vi sia da parte dello Stato (considerata la composizione societaria di Equitalia) un atteggiamento doloso e vessatorio volto a determinare un danno ingiusto per ricevere un corrispettivo a titolo di profitto,

si chiede di sapere, se, al fine di garantire il buon andamento e la credibilità delle amministrazioni pubbliche centrali, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare, anche tramite attività ispettive e istruttorie di propria competenza, la sussistenza o meno di comportamenti vessatori posti in essere contro cittadini ed imprese da dipendenti di Equitalia Equitalia Sud SpA.

(3-02799)

DI BIAGIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* – Premesso che:

risulta all'interrogante che decine di famiglie, in attesa di ricongiungersi con i restanti 83 bambini congolesi, ancora in Congo, per la nota *impasse* delle adozioni, siano state contattate da funzionari della Commissione per le adozioni internazionali (CAI) tra giovedì 21 e venerdì 22 aprile 2016, senza alcun preavviso e intimando una certa celerità nel raggiungimento degli uffici romani dell'ente, per andare a firmare «alcune carte importanti» necessarie per il completamento della procedura adottiva;

alcuni di questi genitori sono residenti a centinaia di chilometri dalla Capitale, ed è stata concessa appena qualche ora per predisporre il viaggio, senza che venisse, quantomeno evidenziata, la natura dell'urgenza e la portata della ragione per cui gli stessi avrebbero dovuto raggiungere le sedi della CAI;

risulta all'interrogante che siano almeno 5 le coppie, contattate alle ore 17:30 del venerdì 22 aprile, con l'ordine di raggiungere Roma la sera stessa, senza che sia stata data loro l'indicazione della località da raggiungere;

le ultime coppie hanno raggiunto la sede della CAI soltanto alle 24.07 e soltanto in quella sede si è scoperto che la ragione di un tale viaggio, inderogabile ed urgente, era dovuto all'esigenza di firmare 3 fogli di delega necessari per permettere all'incaricato dalla Cai stessa di richiedere, presso l'ambasciata italiana, il rilascio del visto di ingresso per adozione sul passaporto del minore, anche se in alcuni casi, come specificato dagli stessi funzionari, questi stessi fogli non dovrebbero essere necessari;

emerge in maniera chiara una gestione per certi aspetti raffazzonata delle pratiche adottive per famiglie, già vessate da 3 anni di *impasse* incomprensibile e dagli ultimi mesi di silenzi, rapide accelerate amministrative e risposte non date;

in uno scenario già complesso come quello entro il quale si è inserito l'ultimo capitolo del confronto genitori-Cai, testè illustrato, verrebbe da chiedersi se non vi siano altre possibili «modalità» di gestione delle pratiche e di firma delle fantomatiche deleghe, magari prevedendo una gestione digitale delle stesse, o predisponendo strumenti *ad hoc* nelle sedi locali degli enti a cui afferiscono i genitori;

pur volendo comprendere l'ipotesi di urgenza che avrebbe potuto legittimare una richiesta così perentoria di raggiungere Roma nell'arco di qualche ora, quanto evidenziato in premessa rappresenta una metafora della criticità in cui versa il sistema e la gestione delle adozioni internazionali, meritevole, in maniera inderogabile, di riforme e di aggiustamenti tesi a salvaguardare il diritto dei minori adottati e, non ultimo, la dignità ed il rispetto dei genitori adottanti,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto evidenziato in premessa;

se esistano ulteriori ipotesi percorribili sul versante della firma di «carte importanti» che non comportino viaggi notturni su Roma da parte di genitori non informati;

quale sia, allo stato attuale, la situazione dei restanti 83 bambini, ancora bloccati in Congo, e quando questi rientreranno in Italia.

(3-02800)

### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

AMORUSO. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 dicembre 2013 la congregazione «Ancelle della Divina Provvidenza» è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, di cui al decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, ed è stato nominato commissario straordinario l'avvocato Bartolomeo Cozzoli;

con decreto del 13 febbraio 2015, il Ministro ha autorizzato l'esecuzione del programma presentato in data 21 settembre 2014 dal commissario straordinario, relativo all'amministrazione straordinaria della struttura;

tra i compiti del commissario, vi è quello di intraprendere interventi di riduzione della spesa al fine di ripristinare l'equilibrio economico nella gestione dell'ente ecclesiastico, dichiarato insolvente dal Tribunale di Trani in data 21 gennaio 2014;

a far data dal 16 aprile 2016, i servizi esternalizzati, relativi alla ristorazione ed alla pulizia della struttura, sono stati affidati per via diretta

alla ditta Pastore ed al Consorzio nazionale servizi (CNS), subentrati alla società «Ambrosia technologies»;

considerato che:

per quanto attiene al CNS sono a più riprese emerse notizie di stampa relative ai suoi rapporti societari con talune aziende e cooperative investite nello scandalo noto come «Mafia Capitale»;

in data 20 gennaio 2016, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha reso noto una sanzione irrogata a 4 imprese, tra cui il medesimo CNS, avendo accertato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza, che avrebbe condizionato l'esito di una gara pubblica bandita da Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione, per un appalto di rilievo comunitario suddiviso in 13 lotti, del valore totale di circa 1,63 miliardi di euro;

secondo quanto evidenziato dall'AGCM, il CNS ed un'altra azienda consorziata avrebbero concordato la rispettiva strategia per perseguire obiettivi condivisi e alterare così gli esiti della gara, anche avvalendosi di affidamenti in subappalto, per la tutela delle rispettive posizioni di mercato, al fine di spartirsi i lotti più appetibili e aggiudicarsene il numero massimo consentito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuna la decisione della gestione commissariale della Casa della Divina Provvidenza di Bisceglie di procedere all'affidamento di commesse alle ditte citate, senza procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente;

se sia a conoscenza degli aspetti economici relativi agli appalti in questione, considerata la fonte esclusivamente pubblica delle risorse a disposizione della gestione commissariale della Casa della Divina Provvidenza di Bisceglie, se li ritenga congrui e se questi siano considerati in linea con i compiti del commissario straordinario;

se, a fronte delle sanzioni erogate dall'AGCM al Consorzio nazionale servizi, nonché alla luce dei rapporti emersi tra questo e le cooperative coinvolte in «Mafia Capitale», intenda intervenire al fine di garantire la trasparenza della gestione commissariale.

(4-05698)

D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, FORNARO, PEZZOPANE, CHITI, GATTI, ALBANO, LO GIUDICE, Elena FERRARA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il decreto 20 dicembre 2013 n. 12550 della Regione Lombardia, recante «Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionali di secondo ciclo (art. 22 della L.R. 19/07)», ha attivato i percorsi IeFP triennali e di quarto anno, rientranti nelle attività formative previste dagli istituti statali di istruzione superiore nella Regione Lombardia;

i percorsi IeFP (istruzione e formazione professionale) riguardano anche la figura di operatore alla riparazione di veicoli a motore;

i percorsi IeFP triennali e di quarto anno possiedono un carattere meno teorico rispetto a quelli scolastici ed una maggior aderenza agli aspetti lavorativi, ma tuttavia riescono ad assicurare un'adeguata formazione culturale di base. Le competenze tecnico-professionali sono quelle specifiche, concernenti i contenuti professionali della figura nazionale di riferimento, in ragione della maggiore capacità di preparare gli allievi a ricoprire ruoli che il mondo professionale ritiene necessari, e che rappresentano uno degli obiettivi della riforma della scuola;

visto che la percentuale delle ore dedicate all'area tecnica professionale, da sviluppare attraverso un forte ricorso ai laboratori, non può essere inferiore al 40 per cento nel triennio e al 45 per cento nel quarto anno e per far ciò è necessario disporre di un numero considerevole di autovetture funzionanti da utilizzare nei laboratori;

considerato che:

la spesa per l'acquisto delle autovetture e il relativo pagamento della tassa di proprietà è totalmente a carico dell'istituto scolastico, così come le eventuali spese di rottamazione, come previsto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;

possono essere attivate convenzioni con gli enti locali, quali Regioni e Comuni, per l'alienazione a titolo di donazione di beni mobili di proprietà degli stessi enti;

l'utilizzo e la diffusione di tale procedimento potrebbero favorire la donazione delle autovetture necessarie ai laboratori sollevando in tal modo gli istituti scolastici dalla spesa per all'acquisto dei veicoli,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della possibilità da parte degli enti locali di sottoscrivere convenzioni per alienare, a titolo di donazione, i propri beni mobili e quali iniziative intenda adottare per favorire l'adozione di tale procedimento.

(4-05699)

**MUNERATO.** – *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

sull'esperienza francese delle «zones franches urbaines», sono state istituite anche in Italia, con la finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) le zone franche urbane (ZFU);

si tratta di aree infracomunali ove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e medie imprese e lo sviluppo economico e sociale del territorio; la prima fase pilota del progetto ha previsto l'istituzione di un numero limitato ZFU nelle città italiane con agevolazioni fiscali e previdenziali della durata di 5 anni (con graduale *phasing out* negli anni successivi), per rafforzare la crescita imprenditoriale e occupazionale nelle piccole imprese di nuova costituzione ivi localizzate (in minor misura un sostegno anche per le imprese già operanti nelle medesime aree), quali: esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'IRAP, esenzione dall'ICI, esonero dal versamento dei contributi previdenziali;

le passate manovre economiche hanno stanziato risorse e definito criteri per dette agevolazioni (la legge finanziaria per il 2007, art. 1, commi 340 e successivi, ha istituito un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009; la legge finanziaria per il 2008, n. 244 del 2008, art. 1, commi 561, 562 e 563, ha confermato tale stanziamento e definito in maggiore dettaglio le agevolazioni fiscali e previdenziali che, in ogni caso, avrebbero trovato la loro definizione particolareggiata in un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze);

con il decreto interministeriale 10 aprile 2013 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia, ha definito le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive per le imprese delle ZFU del Mezzogiorno (nello specifico 33 zone delle regioni Calabria, Campania e Sicilia, e in via sperimentale, del territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma «piano Sulcis»);

successivamente sono state inserite anche le ZFU pugliesi ed oggi-giorno, salvo i casi di Ventimiglia (Imperia) e Massa Carrara, le ZFU sono individuate tutte al Sud Italia (la circolare 30 settembre 2013, n. 32024, fornisce chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata ed alle modalità di fruizione delle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nelle ZFU delle «regioni convergenza» e nei comuni della provincia Carbonia-Iglesias);

l'interrogante intende porre l'attenzione del Governo sulle ripercussioni che la grave crisi economica degli ultimi anni ha avuto su molte zone del Nord Italia;

in particolare, si pone l'accento sulla crisi del Polesine, territorio connotato da peculiarità uniche come la collocazione tra due fiumi, l'invecchiamento della popolazione con poco ricambio generazionale e la polverizzazione degli insediamenti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano adottare gli opportuni provvedimenti di competenza, al fine di riconoscere anche ad alcune zone del Nord, come il Polesine, le agevolazioni ed i benefici derivanti dall'istituzione di zone franche urbane, al fine di consentire il rilancio economico-occupazionale di queste aree urbane ancora oggi schiacciate dalla perdurante congiuntura economica negativa.

(4-05700)

BENCINI, MOLINARI, Maurizio ROMANI, SIMEONI, MUSSINI. – *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che:

le mura di «Hipponion», oggi Vibo Valentia, sono uno degli esempi più complessi e imponenti di architettura militare della Magna Grecia. Un tratto di circa 300 metri è ancora visibile, grazie al lavoro effettuato dall'archeologo Paolo Orsi all'inizio del '900 e agli innumerevoli

rinvenimenti successivi, che hanno riportato alla luce fondamentali testimonianze dell'importanza bellica ed economica che Hipponion dovette avere tra il VI e il III secolo a.C.;

nel 2015, grazie ad un progetto elaborato dal Comune di Vibo Valentia e dalla Soprintendenza Archeologia della Calabria, sono stati reperiti fondi per un totale di 3 milioni di euro dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, volti alla realizzazione del tanto atteso «Parco Archeologico urbano di Hipponion-Vibo Valentia». Il progetto di conservazione, recupero, salvaguardia e valorizzazione, prevede il restauro delle strutture rinvenute sul Còfino e la loro copertura protettiva, nonché la realizzazione di un percorso didattico unitario fra tutti i monumenti di età greca e romana;

secondo quanto si apprende dalla lettura de «Il Quotidiano del Sud» di venerdì 15 aprile 2016, alcuni lavori avrebbero fatto emergere di recente un ulteriore tratto delle mura greche, proprio sotto la carreggiata della strada intitolata all'archeologo Orsi. Lo scavo effettuato per posizionare un grosso tubo per la raccolta delle acque meteoriche ha fatto venire alla luce grossi pezzi di arenaria che però, a quanto pare, verranno nuovamente sepolti sotto il cemento o la terra invece che essere resi fruibili a studiosi e visitatori;

come sottolineato da Michele Rocca, presidente dell'associazione storico-culturale «Vibo Insieme», «la riscoperta di un altro tratto di mura che scende a valle verso viale De Gasperi, che idealmente andrebbe a ricongiungersi con la torre di piazza d'armi, ancora sotto terra, rappresenta un altro tassello importante per l'archeologia e per la storia della città. Questa cinta muraria, infatti, potrebbe rappresentare un continuum nel tracciato del parco archeologico di Hipponion- Valentia in fase di realizzazione. La copertura di questi reperti per lasciare spazio ad una striscia di asfalto, sarebbe un attentato gravissimo all'identità e alla storia cittadina e per la Magna Grecia»;

a parere degli interroganti scoprire una traccia della grande cinta muraria dell'antica Hipponion e ricoprirla è un *modus operandi* assurdo, mortificante, che non può certo trovare giustificazione nella mancanza di fondi,

si chiede di sapere quali azioni di sua competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per fare piena luce sulla vicenda esposta e se non ritenga opportuno, alla luce dei nuovi rinvenimenti, destinare ulteriori risorse, volte a valorizzare e tutelare il patrimonio archeologico di Vibo Valentia.

(4-05701)

DONNO, TAVERNA, SANTANGELO, MORONESE, PUGLIA. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* – Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

come contenuto nelle premesse della determinazione n. 215 del 30 ottobre 2015 del Comune di Cagnano Varano (Foggia), in data 13 luglio 2006, con deliberazione della Giunta comunale n. 128, veniva affidata al-

l'Ufficio tecnico comunale la redazione di un progetto preliminare per l'utilizzo di un finanziamento, pari a euro 3.676.023,18, accordati al Comune di Cagnano Varano per la tutela e la sanificazione del lago di Varano;

la suddetta determinazione evidenzia che successivamente, mediante specifici tavoli tecnici tenuti all'uopo tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Puglia, veniva sottoscritto un «apposito protocollo di intesa per il finanziamento del progetto generale presentato dal Comune di Cagnano Varano relativo all'intervento di "Realizzazione della rete di fognatura nera in località Capojale-Isola Varano ed adeguamento e potenziamento impianto di depurazione in loc. Lido del Sole" dell'importo pari a euro 9.900.000,00 con conseguente utilizzo dell'intero finanziamento ministeriale di cui all'A.P.Q. pari a euro 7.176.023,18 e il finanziamento della parte eccedente tale finanziamento e pari a euro 2.723.976,82 da parte dell'ATO/Puglia con utilizzo dei proventi tariffari»;

mediante deliberazione n.2526 del 30 novembre 2012, la Giunta della Regione Puglia, nel dare esecuzione al disposto, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.293 del 9 febbraio 2010, istitutiva dell'Autorità di gestione del piano di tutela delle acque, disponeva «la modifica della perimetrazione già indicata nella deliberazione di G.R. n.1085/2009 e nel vigente Piano di Tutela delle Acque, dell'agglomerato urbano di "Cagnano Varano", nonché di quello di "Rodi Garganico 2 Marina" in località "Lido del Sole", nel senso di: escludere le località "Capojale" e "Isola Varano" dalle località afferenti l'agglomerato di Cagnano Varano; attribuire le località "Capojale" e "Isola Varano" alle località afferenti l'agglomerato di Rodi Garganico Marina». Per tale ragione, il Comune di Cagnano Varano rielaborava un progetto preliminare generale per la realizzazione della rete fognaria a servizio degli insediamenti di Capojale e isola Varano;

con determinazione n.215 del 30 ottobre 2015 del Comune di Cagnano Varano recante ad oggetto «Tutela e sanificazione lago di Varano». «Realizzazione della rete di fognatura nera in località Capojale-Isola Varano – I° Stralcio Funzionale». «Concessione proroga per chiusura lavori», veniva concessa, ai sensi del comma 8 dell'art. 159 del regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163 del 2006, «una proroga di sei mesi per la chiusura dei lavori che, pertanto, dovranno concludersi entro il 30.03.2016»;

come da comunicazione presente sul sito istituzionale del Comune di Rodi Garganico, veniva stabilita la convocazione del «Consiglio Comunale, in seduta straordinaria, per il giorno 15.04.2016, alle ore 13,00, di prima convocazione, e per il giorno 16.04.2016, alle ore 13,00». «Tra i punti all'ordine del giorno, risultava essere inserito anche "A.P.Q." Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche» – «Lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione di Lido del Sole nel territorio di Rodi G.co – Determinazioni»;

all'uopo, il verbale di deliberazione del Consiglio comunale di Rodi Garganico n.23 del 15 aprile 2016 e recante ad oggetto «A.P.Q. "Tu-

tela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" – Lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione di Lido del Sole nel territorio di Rodi G.co – Determinazioni», riportava il diniego in ordine alla concessione della «deroga di cui all'art. 9 del Regolamento regionale n.3 del 3 novembre 1989 relativa al progetto dei "lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione di Lido del Sole nel territorio di Rodi G.co" e di esprimere conseguentemente parere non favorevole alla sua approvazione». L'atto veniva altresì dichiarato immediatamente eseguibile e una copia veniva trasmessa al RUP (responsabile unico del procedimento) del Comune di Cagnano Varano per le conseguenziali determinazioni;

considerato inoltre che:

nel menzionato verbale di deliberazione veniva dato atto che «l'intervento proposto prevede sinteticamente l'ampliamento e il potenziamento del presidio depurativo esistente in modo da renderlo idoneo a ricevere, tra gli altri, i reflui delle località Capoiale e Isola Varano ubicate a circa 15 Km da quest'ultimo, attraverso un sistema di collettori in acciaio, in parte prementi e in parte a gravità» e che «l'ampliamento del presidio è stato progettualmente ubicato all'interno di una fascia di rispetto inferiore a quella minima di 100 m prevista dall'art. 7 del vigente Regolamento regionale n.3 del 3.11.1989, "Norme tecniche per l'installazione e l'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione"»;

inoltre, veniva evidenziato che «autorevoli fonti bibliografiche evidenziano che elevati periodi di permanenza dei reflui nelle condotte possono comportare una variazione della composizione fisico-chimica delle acque, con conseguente abbattimento della flora batterica di natura aerobica e formazione di composti idrogenati» e che «oltre agli inconvenienti di natura olfattiva dovuti alla presenza dei maleodoranti composti idrogenati, la scarsa presenza nei reflui di batteri aerobi – su cui è basata la tecnologia del presidio di Lido del Sole – potrebbe divenire fonte di squilibri operativi anche rilevanti ed inficiare i processi depurativi»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non considerino necessario verificare, per quanto di competenza e in raccordo con le amministrazioni coinvolte, che sia stato effettuato o che venga con urgenza effettuato ogni opportuno controllo circa la conformità al dettato normativo e regolamentare in materia dell'*iter* procedimentale, tecnico, autorizzativo, di affidamento dei lavori di progettazione, di direzione, di realizzazione (in appalto e in subappalto) relativo alle opere di cui in premessa;

se non ritengano indispensabile sollecitare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, le autorità locali e regionali coinvolte ad individuare soluzioni compatibili con la vocazione turistica dei territori interessati, nonché con l'imprescindibile necessità di salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini interessati.

(4-05702)

MUSSINI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nell'ambito del recente incontro del 31 marzo 2016 tra il vice ministro dell'Interno, la presentatrice del presente atto e l'assessore alla Sicurezza del Comune di Parma, è stata affrontata la questione della situazione della sicurezza nella provincia di Parma;

nel corso di tale riunione, segnatamente, è stata evidenziata la forte carenza di personale riscontrata nell'organico delle forze dell'ordine operanti nella citata provincia, con conseguente richiesta di incremento degli agenti in servizio, tenuto altresì conto dell'età media degli stessi, che è prossima ai 50 anni;

è stata inoltre avanzata espressa richiesta affinché Parma sia dotata di una propria squadra antiterrorismo, posto che, come noto, la città è sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (E.F.S.A.), che ad oggi deve ritenersi a tutti gli effetti un potenziale obiettivo sensibile, e risulta essere meta di un importante afflusso turistico, quale sede di eventi di carattere internazionale, come la fiera «CIBUS» in programma per il mese di maggio 2016;

ed ancora, è stata avanzata richiesta affinché, per garantire la piena sicurezza degli utenti della stazione ferroviaria di Parma anche nelle ore notturne, fosse disposto un prolungamento del turno della Polizia ferroviaria, che attualmente si conclude alle ore 19.00, almeno sino alle ore 22.00;

è stata altresì formulata la proposta di rendere accessibile anche alla Polizia municipale il sistema SDI, affinché sia possibile affiancare l'attività di tale corpo a quella posta in essere dalle altre forze di polizia, ad esempio per quanto riguarda l'identificazione dei soggetti controllati;

da ultimo, per un verso è stato chiesto di valutare la possibilità di affidare anche alle questure attività esplicative di funzioni di sicurezza e di garanzia dell'ordine pubblico, non limitandone l'operatività ad ambiti prettamente amministrativi, come quelli relativi al rilascio dei passaporti; per altro verso, è stata richiesta la definitiva approvazione del «ddl sicurezza»;

il vice ministro dell'Interno, in data 14 aprile inviava quindi alla presentatrice del presente atto un appunto avente ad oggetto la situazione della sicurezza pubblica nella provincia di Parma;

considerato che:

da tale missiva è risultato che, al 1° gennaio 2016, l'organico effettivo della Polizia di Stato, in forza in tale provincia, riscontra una carenza pari a meno 17,5 per cento rispetto alla dotazione organica tabellare, percentuale ben maggiore di quella relativa alla carenza media nazionale, che si attesta intorno a meno 13,4 per cento;

la penalizzazione deriverebbe dalla «forte carenza rilevata nella Polizia Postale (-64%) la cui dotazione risalente al 1989, quando i compiti erano prettamente di scorta valori e vigilanza, non corrisponde più alle mutate esigenze di servizio della specialità»;

secondo quanto comunicato, «Le attuali carenze di personale non consentono, al momento, di prevedere il prolungamento dell'orario di apertura del Posto di Polizia Ferroviaria»;

è altresì emerso che, al momento, la Questura di Parma non è tra quelle interessate all'istituzione delle Unità Operative di Pronto Intervento, già operanti, tuttavia, a Bologna ed a Modena;

secondo quanto si legge, la richiesta di incremento del personale, allo stato disattesa, verrà valutata «in occasione dei prossimi movimenti di personale e future assegnazioni al termine dei corsi di formazione, compatibilmente con le risorse disponibili e le emergenti necessità degli altri Uffici e Reparti del territorio nazionale»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che, a fronte della sempre maggiore diffusione dell'uso di *internet* e dei principali *social networks*, soprattutto tra gli adolescenti, per un verso, e dell'aumento del rischio del verificarsi di episodi di *cyber crime* a danno di tale categoria di soggetti, per altro verso, che la carenza di organico rilevata nella Polizia postale della Provincia di Parma, tale da soddisfare le esigenze del lontano 1989, non renda necessario un immediato incremento della dotazione di personale;

se risulti sulla base di quale criterio la Questura di Parma sia stata esclusa dall'istituzione delle unità operative di pronto intervento, operanti invece a Bologna ed a Modena, e quali saranno i criteri da adottare, in futuro, per valutare l'eventuale ricorrenza, anche a Parma, della necessità di costituire tale unità;

entro quali termini avranno luogo i «(...) movimenti di personale (...)» e le «(...) future assegnazioni al termine dei corsi di formazione (...)», nell'ambito delle quali verrà verificata la possibilità di un eventuale incremento d'organico del personale della Polizia di Stato in servizio presso la provincia di Parma, e quali saranno i criteri di valutazione delle priorità in materia di sicurezza da adottarsi in tale contesto;

quali siano i parametri di riferimento per stimare eventuali carenze d'organico, a livello locale e nazionale, del personale della Polizia di Stato, con particolare riferimento alle province dell'Emilia-Romagna, e con quale frequenza vengano aggiornati tali parametri;

se non ritenga necessario consentire anche alla Polizia municipale locale una forma, anche filtrata, di accesso allo SDI, affinché tale corpo possa fattivamente cooperare con le altre forze di polizia al fine di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nel territorio d'interesse.

(4-05703)

MARCUCCI, ORRÙ, PADUA. – *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che:

l'artista Mimmo Cuticchio, erede della celebre tradizione siciliana dei cantastorie e dell'Opera dei Pupi, oltre che attore teatrale e regista, sta lavorando ad una documentazione accurata sulla storia dei pupari dell'isola;

lo stesso artista, in un'intervista pubblicata sull'edizione di Palermo del quotidiano «la Repubblica», racconta che, nonostante le molteplici offerte del comune di Palermo, non avrebbe un luogo stabile di la-

voro, ma, di volta in volta, preparerebbe i suoi spettacoli nelle palestre delle scuole che lo ospitano;

tenuto conto che il teatro dei Pupi, di cui Cuticchio è da considerarsi uno dei più noti maestri contemporanei, è riconosciuto dall'Unesco come capolavoro del patrimonio orale ed immateriale dell'umanità e concorre all'identità culturale e turistica di Palermo e della Sicilia,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, al fine di sollecitare il Comune di Palermo e la Regione Siciliana, affinché assicurino una sede stabile all'artista Cuticchio, con l'obiettivo di mantenere vivo il teatro dei pupi e di sostenere l'attività di catalogazione di Cuticchio in particolare.

(4-05704)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*6ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

3-02799, del senatore Cardiello, su comportamenti vessatori da parte di Equitalia Sud SpA;

*13ª Commissione permanente* (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02707, del senatore Santangelo altri, sull'incidente petrolifero che ha interessato l'isola di Kerkennah, in Tunisia.

### **Interrogazioni da svolgere in Commissione, nuova assegnazione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione, già assegnata per lo svolgimento alla *9ª Commissione permanente* (Agricoltura e produzione agroalimentare), sarà svolta presso la Commissione permanente:

*12ª Commissione permanente* (Igiene e sanità):

3-02750, della senatrice Puppato ed altri, su iniziative di promozione della bachicoltura italiana.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 613ª seduta pubblica del 21 aprile 2016, all'ultima riga di pagina 32, sostituire le parole: «Doc. LXVII, n. 5» con le seguenti: «Doc. LXVII, n. 4».